

## Determina

|   |  |                        |   |
|---|--|------------------------|---|
| <b>Direzione</b>  | A17000 - AGRICOLTURA   |                        |   |
| <b>Settore</b>  | A1707A - Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali e energia rinnovabile |                        |   |
| <b>Num. Determina</b>   | 169  | <b>Data Determina</b>  | 23/02/2017  |
| <b>Num. Bollettino</b>  | 0  | <b>Data Bollettino</b> |   |
| <b>Num. Notiziario</b>  | 0  | <b>Data Notiziario</b> |   |
| <b>Legislatura</b>  | 10   |                        |   |
| <b>DETERMINA SENZA MOVIMENTO CONTABILE</b>  |  |                        |   |
| <b>Oggetto</b>  |  |                        |   |
| PSR 2014-2020. Operazione 6.1.1 - DGR n. 16-4684 del 20.02.2017 - Bando 2017 di apertura presentazione domande. |  |                        |   |
| <b>TESTO DETERMINA</b>  |  |                        |   |
| <a href="#">BARROEROT_DD611_17.doc</a>  |  | <b>28 kb</b>           |  |

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

visto che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR); disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

vista la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 del Piemonte;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata;

considerato che il sopraccitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 17 e 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l'altro, l'Operazione 6.1.1 "Premio per l'insediamento di giovani agricoltori", la quale prevede la concessione di aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori;

vista la DGR n. 16-4684 del 20.02.2017 con la quale, tra l'altro, sono stati approvati i criteri di selezione per l'emanazione del bando 2017 relativo alla Operazione 6.1.1 e sono state ripartite per l'attuazione di detto bando risorse già precedentemente assegnate per un importo totale di euro 4.000.000,00 (di cui euro 1.724.800,00 di quota comunitaria, euro 1.592.800,00 di quota statale ed euro 682.400,00 di quota regionale);

visto che la sopraccitata DGR n. 16-4684 del 20.02.2017 demanda alla Direzione Regionale "Agricoltura", Settore "Strutture delle Imprese Agricole ed Agroindustriali ed Energia Rinnovabile" di adottare i bandi nel rispetto dei criteri dalla stessa DGR adottati;

ritenuto pertanto di procedere alla approvazione del bando in oggetto;

visto che l'approvazione del citato bando 2017 rende necessario approvare anche la Tabella degli investimenti ammissibili e le Linee Guida per la definizione da parte degli uffici istruttori delle domande pervenute, aggiornando ed adeguando la tabella degli investimenti ammissibili e le Linee Guida già adottate in riferimento ai bandi 2015 e 2016 con Determinazioni Dirigenziali n. 885 del 21.12.2015, n. 83 del 16.02.2016, n. 131 del 11.03.2016, n. 210 del 5.04.2016, n. 426 del 9.06.2016 e n. 45 del 20.01.2017;

visto che la presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2017 e non comporta ulteriori oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

visto l'articolo 26, comma 1 del d.lgs n. 33 / 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", che prevedono la pubblicazione di informazioni relative al procedimento ;

tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001;

visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23;  
vista la l.r. n. 7/2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

#### DETERMINA

Sulla base delle considerazioni riportate in premessa, in riferimento alla Operazione 6.1.1 "Premio per l'insediamento di giovani agricoltori" del PSR 2014-2020 ed alla DGR n. 16-4684 del 20.02.2017 che ha approvato i criteri per l'emanazione del bando 2017 della Operazione medesima, ripartendo per l'attuazione di detto bando risorse già precedentemente assegnate per un importo totale di euro 4.000.000,00 (di cui euro 1.724.800,00 di quota comunitaria, euro 1.592.800,00 di quota statale ed euro 682.400,00 di quota regionale), si approvano, allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale:

- 1) il bando 2017 per la presentazione delle domande di sostegno di cui alla Operazione 6.1.1 (Allegato A),
- 2) la Tabella degli investimenti ammissibili (Allegato B) e le Linee Guida per la definizione da parte degli uffici istruttori delle domande pervenute (Allegato C), ad aggiornamento ed adeguamento della Tabella degli investimenti ammissibili e delle Linee Guida già adottate in riferimento al bando 2016 della stessa Operazione 6.1.1 con Determinazioni Dirigenziali n. 885 del 21.12.2015, n. 83 del 16.02.2016, n. 131 del 11.03.2016, n. 210 del 5.04.2016, n. 426 del 9.06.2016 e n. 45 del 20.01.2017.

Le risorse per l'attuazione del presente bando ammontano ad euro 4.000.000,00 (di cui euro 1.724.800,00 di quota comunitaria, euro 1.592.800,00 di quota statale ed euro 682.400,00 di quota regionale), risorse già precedentemente assegnate e che sono state ripartite con DGR n. 16-4684 del 20.02.2017.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2017 e non comporta ulteriori oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 33/2013 s.m.i, sul sito della Regione Piemonte sezione "Amministrazione trasparente".

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010.

Il Responsabile del Settore  
Strutture delle Imprese Agricole ed  
Agroindustriali ed Energia Rinnovabile

Estensori M. Clerico e C. Barroero

Il visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione.  
(nota prot. n. 12347/A17000 del 13.07.2015)

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DEL PIEMONTE  
OPERAZIONE 6.1.1 "PREMIO PER L'INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI "  
BANDO 2017**

**PREMESSA**

**Il presente bando attua i criteri e le disposizioni approvati con la DGR n. 16-4684 del 20.02.2017.**

Tenuto conto del nuovo ordinamento degli Enti locali in essere a partire dal 1 gennaio 2016 in attuazione della Legge n. 56/2014 e dei provvedimenti regionali di attuazione (LR n. 23/2015, DGR n. 14-3031 del 14 marzo 2016, Determinazione Dirigenziale n. 286/A17000 del 28.04.2016, DGR n. 22-4193 del 14.11.2016), l'esame istruttorio di verifica e la definizione delle domande di sostegno / Premio pervenute rientra nelle competenze delle Strutture territoriali articolazione della Direzione Regionale Agricoltura.

**Al presente bando possono partecipare i seguenti soggetti:**

- 1 - giovani che richiedono esclusivamente il sostegno della Operazione 6.1.1 "premio per l'insediamento di giovani agricoltori " e che non intendono presentare domanda di sostegno ai sensi della Operazione 4.1.2;**
- 2 - giovani che hanno presentato domanda di adesione al bando di dicembre 2015 della Operazione 4.1.2 (bando emanato con DD 885 del 22.12.2015) e al bando 2016 della Operazione 6.1.1 (bando emanato con DD 210 del 5.04.2016), relativamente al caso in cui tale domanda della Operazione 6.1.1 - bando 2016 non abbia ottenuto un punteggio di priorità sufficiente per accedere alla disponibilità di risorse assegnate al citato bando 2016, mentre le risorse disponibili sul bando di dicembre 2015 consentono l'ammissione al finanziamento della domanda di Operazione 4.1.2.**

**In tale caso la domanda della Operazione 6.1.1 presentata ai sensi del presente bando 2017 (che deve necessariamente prevedere gli stessi investimenti / spese già indicati nella precedente domanda presentata ai sensi del bando 2016 della Operazione 6.1.1), se finanziabile, ricostituisce in abbinamento con la domanda della Operazione 4.1.2 presentata ai sensi del bando di dicembre 2015 l'originario "progetto integrato" (con diritto al relativo punteggio di priorità).**

**Il presente bando non prevede la possibilità di presentare domanda di adesione congiunta sia alla Operazione 6.1.1 "Premio per l'insediamento di giovani agricoltori "che alla Operazione 4.1.2 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori".**

**La presentazione congiunta della domanda di adesione a entrambe le Operazioni sarà oggetto di uno specifico bando "Programma integrato" (cosiddetto pacchetto giovani) previsto dalla stessa DGR n. 16-4684 del 20.02.2017 e che verrà messo in attuazione prossimamente.**

**RISORSE ASSEGNATE AL BANDO**

Operazione 6.1.1: euro 4.000.000,00

**DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO**

L'operazione concede un sostegno (Premio di insediamento) ai giovani agricoltori per l'avviamento di imprese, l'insediamento iniziale e l'adeguamento strutturale delle aziende, allo scopo di migliorare la competitività delle aziende agricole favorendo il ricambio generazionale mediante l'insediamento iniziale dei giovani agricoltori.

L'insediamento dei giovani agricoltori dovrà avvenire in qualità di capo di un'azienda agricola (per la cui definizione si rimanda al punto "Beneficiari").

I giovani richiedenti devono presentare un Piano Aziendale che descrive il progetto di sviluppo proposto per l'azienda agricola oggetto di insediamento, progetto di sviluppo comprendente sia investimenti materiali nell'azienda che attività di crescita personale e professionale del giovane.

Tali Piani Aziendali saranno sottoposti a valutazione di merito da parte degli Uffici istruttori, tesa a verificare anche la congruità tecnica ed il corretto dimensionamento degli investimenti proposti, al fine di valutare l'ammissibilità delle domande di Premio .

Potranno essere ammesse al Premio anche domande in riferimento alle quali non sia possibile dimostrare un miglioramento globale dei risultati economici, qualora tali domande prevedano prevalentemente investimenti a forte valenza ambientale, in considerazione del beneficio apportato alla collettività dalla realizzazione degli investimenti medesimi (investimenti per riduzione dei consumi idrici; per miglioramento del rendimento energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili; per miglioramento dell'ambiente e/o del benessere animale).

L'operazione sarà attuata sull'intero territorio regionale.

## **BENEFICIARI**

Giovani agricoltori che al momento della presentazione della domanda hanno una età compresa tra 18 anni (compiuti) e 40 anni (non compiuti) e sono già titolari di una azienda agricola, da non più di 12 mesi (le domande di adesione al presente bando potranno essere presentate anche dai giovani di età compresa tra 40 e 41 anni non compiuti, ma la loro eventuale ammissione all'aiuto è condizionata all'avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea della proposta presentata dalla Regione Piemonte di modifica in tale senso del PSR 2014-2020 del Piemonte).

Il giovane richiedente deve avere costituito l'azienda prima della presentazione della domanda di Premio di insediamento, con apertura della partita IVA (o l'estensione dell'attività all'agricoltura in riferimento ad una partita IVA già attiva ma relativa ad attività non agricola) non oltre 12 mesi prima della presentazione della domanda di Premio medesima; in caso di insediamento in forma societaria, la stipulazione/modifica degli atti societari dovrà essere avvenuta non oltre 12 mesi prima della presentazione della domanda di Premio medesima – vedi punto "Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda"-.

Il giovane inoltre, al momento della presentazione della domanda, dovrà avere già provveduto alla iscrizione al registro delle imprese presso la Cciaa ed alla costituzione del fascicolo aziendale nella Anagrafe agricola del Piemonte ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99, presso un Centro autorizzato di assistenza in agricoltura (CAA), ed aver validato i dati nel 2016 o nel 2017.

Nel fascicolo aziendale dovrà essere inserito l'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) della azienda agricola, se non ancora presente (vedi anche il punto "condizioni di ammissibilità", specialmente per i giovani che non si insediano come titolare unico).

Il giovane dovrà risultare agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 non oltre 18 mesi dopo la data di insediamento (intesa come data di apertura della partita IVA oppure in caso di insediamento in forma societaria, la data di stipulazione/ modifica degli atti societari). Entro la data di conclusione della realizzazione del Piano Aziendale (vedi il punto "Condizioni di ammissibilità") l'attività agricola dovrà diventare l'attività principale del giovane, sia in termini di reddito da lavoro che di tempo di lavoro (cioè, indipendentemente dalla zona altimetrica, il reddito ricavato dalla attività nella azienda agricola dovrà rappresentare almeno il 50% del reddito da lavoro complessivo del giovane ed il tempo dedicato alla attività nella azienda agricola dovrà rappresentare almeno il 50% del tempo di lavoro complessivo del giovane).

Il giovane dovrà essere in possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali (vedi il punto "Condizioni di ammissibilità")

L'insediamento deve avvenire in qualità di "capo dell'azienda"; nel caso in cui l'insediamento del giovane non avvenga in forma di titolare unico, valgono le condizioni riportate al paragrafo "Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014".

La produzione della azienda deve essere compresa nell'allegato I del Trattato dell' Unione Europea.

## **PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

La domanda di premio a valere sulla misura 6.1.1 potrà essere presentata a partire dal 24 febbraio 2017 (ore 00.01) e fino al giorno 31 maggio 2017 ore 23.59, termine ultimo perentorio. La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando.

## **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Una azienda agricola non può avere contemporaneamente due (o più) domande di contributo in corso sulla stessa Operazione; non può pertanto presentare una nuova domanda di sostegno fino a quando la precedente non è conclusa (accertamento finale).

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99, presso un Centro autorizzato di assistenza in agricoltura (CAA), essere iscritti all'anagrafe agricola del Piemonte e aver validato i dati nel 2016 o 2017. Nel fascicolo aziendale dovrà essere inserito l'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) della azienda agricola, se non ancora presente.

Le domande di sostegno dovranno essere compilate e trasmesse esclusivamente attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "PSR 2014-2020 - Procedimenti", pubblicato sul portale [www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it), nella sezione "Agricoltura - Finanziamenti, contributi e certificazioni".

Le domande possono essere presentate per il tramite del CAA mandatario, presso il quale è stato depositato il fascicolo aziendale, o in proprio dal titolare o legale rappresentante dell'impresa.

Per accedere al servizio il titolare deve essere in possesso di una carta nazionale dei servizi (CNS) o delle credenziali di accesso (username e password) che vengono rilasciate a seguito di registrazione al portale [www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it). Se si è già in possesso di credenziali di accesso precedentemente acquisite per accedere ad altri servizi di Sistema Piemonte, non occorre ripetere la registrazione.

Il sistema abbinerà automaticamente il titolare alla propria azienda e presenterà un modello di domanda precompilato con le informazioni registrate in anagrafe che dovranno essere integrate con i dati specifici degli interventi relativi al Premio.

Alla domanda telematica dovranno essere allegati i seguenti documenti in formato digitale o mediante scansione, utilizzando l'apposita funzione di upload:

- relazione tecnica redatta compilando il modello regionale disponibile on-line;
- business plan redatto compilando il modello regionale disponibile on-line.
- Per gli insediamenti in forma societaria, copia degli atti societari da cui si evince la data di insediamento, la qualifica di socio ed il ruolo di responsabilità nella conduzione del giovane (o dei giovani) insediante nella società.

Le domande non complete di tutta la documentazione indicata sono irricevibili.

La domanda telematica (comprensiva di "quadro interventi" e "quadro investimenti/spese" in cui il richiedente dovrà indicare tutti gli investimenti e tutte le spese che intende sostenere con il Premio di insediamento), la relazione tecnica ed il business plan redatto compilando il modello regionale on-line, costituiscono, nel loro complesso, il "Piano Aziendale" previsto dalla Operazione 6.1.1.

Nella relazione tecnica dovranno essere indicati le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività della nuova azienda, il cronoprogramma della realizzazione degli investimenti programmati, la formazione che il giovane intende svolgere e le consulenze che intende acquisire, le altre Misure del PSR che il richiedente prevede di attivare ed ogni altra informazione ritenuta necessaria al fine della comprensione del progetto di sviluppo aziendale proposto.

Al termine della compilazione la domanda verrà salvata su sistema come documento digitale in formato .pdf, che dovrà essere stampato e firmato dal richiedente e trasmesso telematicamente attraverso l'apposita funzione di upload prevista dalla procedura di compilazione della domanda. La domanda su carta dovrà essere depositata nel fascicolo aziendale, se predisposta attraverso il

CAA., ovvero conservata dal richiedente ed esibita a richiesta ai funzionari istruttori. E' ammessa la firma elettronica della domanda (firma digitale, firma grafometrica).

La domanda di sostegno sottoscritta dal richiedente costituisce autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo i termini di legge, dei dati nella stessa domanda dichiarati (come specificato nel modello di domanda).

Le domande non complete di tutta la documentazione e degli allegati sopra indicati non sono ricevibili (fatto salvo quanto previsto per la correzione di errori palesi). La procedura di compilazione e presentazione delle domande opererà un blocco automatico alla presentazione di domande che non raggiungono il punteggio minimo di priorità indicato nel paragrafo "Criteri di selezione delle domande" del bando.

**Per quanto riguarda la modalità di compilazione della domanda attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) si precisa quanto segue:**

- a) nel quadro "Interventi" deve essere indicato esclusivamente il Premio di insediamento;**
- b) nel quadro "Investimenti":**

- **I giovani che richiedono esclusivamente il sostegno della Operazione 6.1.1 "premio per l'insediamento di giovani agricoltori " per ogni investimento / spesa devono impostare su "NO" il tasto "Richiesto in 4.1.2" in ultima colonna.**
- **Come già fatto in occasione della presentazione della domanda ai sensi del bando 2016, i giovani che hanno presentato domanda di adesione al bando di dicembre 2015 della Operazione 4.1.2 e che con la presentazione della domanda 2017 della Operazione 6.1.1 ricostituiscono l'originario "progetto integrato", devono impostare su "SI" il tasto "Richiesto in 4.1.2" in ultima colonna per gli investimenti / spese già richiesti con la domanda di adesione al bando di dicembre 2015 della Operazione 4.1.2 e devono impostare su "NO" il tasto "Richiesto in 4.1.2" in ultima colonna per gli investimenti / spese che non sono stati richiesti con la domanda di adesione al bando di dicembre 2015 della Operazione 4.1.2.**

**Nel caso non vengano seguite queste istruzioni nella compilazione della domanda, non sarà possibile l'attribuzione del corretto punteggio di priorità.**

Al termine della compilazione la domanda verrà salvata su sistema come documento digitale in formato .pdf , che dovrà essere stampato e firmato dal richiedente e trasmesso telematicamente. La domanda su carta **firmata dal richiedente** dovrà essere depositata nel fascicolo aziendale, se predisposta attraverso il CAA., ovvero conservata dal richiedente ed esibita a richiesta ai funzionari istruttori. E' ammessa la firma elettronica della domanda (firma digitale, firma grafometrica).

La domanda di sostegno sottoscritta dal richiedente costituisce autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo i termini di legge, dei dati nella stessa domanda dichiarati (come specificato nel modello di domanda).

Ulteriori documentazioni eventualmente ritenute necessarie dall'ufficio istruttore dovranno essere presentate telematicamente entro 30 giorni dalla data della richiesta (formulata via PEC) dell'ufficio istruttore.

Non sono ammesse al sostegno le domande per le quali la prescritta documentazione non viene trasmessa entro i termini previsti, sopra indicati.

## **PRODUZIONE STANDARD**

Per agevolare l'analisi delle caratteristiche strutturali delle aziende agricole e dei loro risultati economici è stata istituita con il Regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione, una tipologia comunitaria delle aziende agricole.

La tipologia di classificazione è fondata sulla dimensione economica (Produzione Standard - PS).e sull'orientamento tecnico-economico (OTE), che devono essere determinati sulla base di un criterio economico.

Per l'Italia la PS delle diverse colture e dei diversi allevamenti è calcolata da INEA sulla base dei dati della rete contabile.

Per l'applicazione della Operazione 6.1.1 del PSR il dato di OTE e di PS delle singole aziende è calcolato automaticamente dalla procedura di gestione del Fascicolo aziendale nella Anagrafe delle Aziende agricole, sulla base delle disposizioni date dal Reg. CE 1242/2008 ed alle tabelle elaborate da INEA. OTE e PS non sono modificabili dall'operatore/compilatore né dall'istruttore della domanda. La procedura di compilazione delle domande acquisisce automaticamente i dati compresi nell'ultimo fascicolo validato.

In base alle disposizioni per il calcolo della PS date dal Reg. CE 1242/2008, le attività connesse (ad es. agriturismo) e le colture di secondo raccolto non entrano nel calcolo della PS.

Per le aziende che praticano allevamenti in soccida, ai fini della PS viene tenuto conto solo del bestiame in proprietà.

Infatti, sulla base delle disposizioni ISIC (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, classificazione delle attività economiche definita dalle Nazioni Unite) e NACE (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, sistema di classificazione generale utilizzato per sistematizzare ed uniformare le definizioni delle attività economico/industriali nei diversi Stati membri dell'Unione europea, ai sensi del Regolamento CE n. 29/2002 della Commissione, che modifica il precedente regolamento CEE n. 3037/90 del Consiglio), applicate in Italia attraverso le classificazioni ATECO, la soccida viene considerata non "attività di produzione agricola" ma "attività di servizio" per cui i relativi proventi possono essere indicati nel business plan aziendale tra le "altre attività" ma non entra a far parte del calcolo della PS.

## **FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E VERIFICA DELLE DOMANDE PRESENTATE**

La graduatoria delle domande potenzialmente ammissibili sarà approvata entro 20 giorni dalla chiusura della presentazione delle domande, distinta per Area ABC1 e Area C2D, come di seguito specificato.

Detta graduatoria è finalizzata a individuare le domande il cui importo rientra nella copertura finanziaria (di seguito "parte utile della graduatoria"), fino all'esaurimento delle risorse assegnate al bando, e il punteggio che contraddistingue il limite inferiore della parte utile della graduatoria (di seguito "punteggio limite della graduatoria").

Le domande saranno inserite nella graduatoria delle domande potenzialmente ammissibili in base ai dati indicati nelle domande medesime e/o nel fascicolo aziendale, facendo riferimento ai punteggi ed al metodo di calcolo indicati al paragrafo **CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE** del bando.

Le domande che in base al punteggio di priorità non raggiungono il punteggio limite della graduatoria (e che quindi non rientrano nella parte utile della graduatoria) non saranno ammesse.

Tenuto conto dell'elevato numero di domande da gestire, la comunicazione di avvio del procedimento potrà essere data con avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14.

## **DATI PERSONALI E SENSIBILI**

La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole costituisce autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 30.06.2003 n. 196 (come specificato nel modello di domanda).

## **CUMULABILITA' CON ALTRE AGEVOLAZIONI**

Il Premio di insediamento di cui alla Operazione 6.1.1 non è cumulabile con altre iniziative di incentivazione alla creazione di nuove imprese.



## **STRUMENTI DI TUTELA**

Come previsto dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR), i procedimenti amministrativi riguardanti le domande di contributo del PSR medesimo vengono gestiti in conformità alle disposizioni nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo e in particolare alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. ed alla L.R. 14 ottobre 2014, n. 14.

In particolare, si applica l'art. 10 bis della legge n. 241/1990 nel caso in cui l'ente istruttore (o l'organismo pagatore) ritenga di dover procedere al rigetto della domanda di sostegno o di pagamento: prima di adottare il relativo provvedimento, l'ente è tenuto a comunicare al soggetto richiedente i motivi di non accoglimento della domanda e indicare un termine (10 giorni) per la presentazione di osservazioni e/o documenti; dopo la valutazione degli elementi eventualmente presentati, l'ente procede all'adozione del provvedimento finale. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dell'interessato è data ragione nella motivazione del provvedimento finale di rigetto.

Strumenti di tutela giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale: ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

## **CORREZIONE DI ERRORI PALESI**

Ai sensi dell' art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso, dell'ufficio istruttore o del richiedente. Sono esclusi gli errori commessi nella dichiarazione delle condizioni di priorità, che non sono sanabili, nonché le dimenticanze di documentazione obbligatoria o di importi/investimenti ammissibili.

Per le domande di aiuto la richiesta di correzione deve pervenire all'ufficio istruttore prima della data del provvedimento di definizione della domanda. L'ufficio istruttore valuterà se ammettere o meno la correzione richiesta.

## **TIPO DI SOSTEGNO - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA EROGAZIONE**

Il Premio di insediamento viene erogato in conto capitale ai giovani che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

Detto premio di insediamento verrà erogato in due rate, di cui la rata iniziale è pari al 66% del totale del Premio da erogare. Il beneficiario (o i beneficiari), dopo il concreto avvio della realizzazione del Piano Aziendale, dovrà obbligatoriamente, pena decadenza della domanda, richiedere per via telematica l'erogazione della prima rata entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione del Premio.

A tale fine, per l'erogazione della prima rata, il beneficiario (o i beneficiari) dovrà documentare di avere sostenuto spese relative alla realizzazione di investimenti materiali previsti dal Piano Aziendale per un importo pari almeno al 40% del totale del Premio da erogare (le spese dovranno essere state fatturate ed i pagamenti dovranno essere stati eseguiti dal beneficiario con modalità tracciabili).

In alternativa, qualora il beneficiario (o i beneficiari) non fossero in grado di documentare spese per un importo pari almeno al 40% del totale del Premio da erogare, è data facoltà al beneficiario stesso (o ai beneficiari) di richiedere l'erogazione della rata iniziale su presentazione di idonea garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa) a copertura della differenza tra l'importo della rata (66% del totale del Premio da erogare) e le eventuali spese dimostrate.

La realizzazione del Piano Aziendale dovrà essere completata entro un arco di tempo massimo di 36 mesi. Successivamente alla conclusione della realizzazione, il beneficiario (o i beneficiari) entro

60 giorni (pena la decadenza del Premio concesso e la restituzione della prima rata già percepita, maggiorata dagli interessi legali) dovrà richiedere l'erogazione della rata finale, pari al rimanente 34% del Premio. La liquidazione avverrà previa effettuazione degli opportuni controlli e verifica della corretta realizzazione del Piano Aziendale.

Tutti i pagamenti a favore del beneficiario verranno effettuati sul conto corrente indicato dal beneficiario come dedicato alla pratica (il beneficiario in caso di necessità potrà comunque chiedere all'Ufficio istruttore di cambiare il conto corrente dedicato alla pratica; la variazione deve essere effettuata preliminarmente sul fascicolo aziendale).

## **CRITERI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE**

Eventuali risorse assegnate ad un bando e non utilizzate, oppure risultanti non necessarie a seguito di minori fabbisogni, verranno utilizzate dai bandi successivi.

## **CLASSIFICAZIONE TERRITORIALE E LOCALIZZAZIONE DELLE AZIENDE RICHIEDENTI**

Ai fini della definizione della domanda di Premio e del punteggio di priorità spettante per l'inserimento in graduatoria, la localizzazione dell'azienda sarà individuata nella località di realizzazione degli investimenti materiali previsti dal Piano Aziendale.

## **PREMIO DI INSEDIAMENTO AMMESSO A BENEFICIARE DELLA OPERAZIONE 6.1.1 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

### *Utilizzazione del Premio*

Il sostegno è subordinato alla presentazione e alla corretta realizzazione di un Piano Aziendale, la cui attuazione deve iniziare non oltre nove mesi dopo la data della decisione con cui l'ufficio istruttore concede il Premio e la cui realizzazione si deve concludere non oltre i successivi 36 mesi.

Il Piano Aziendale descrive il progetto di sviluppo proposto per l'azienda agricola oggetto di insediamento, progetto di sviluppo comprendente sia investimenti materiali nell'azienda che attività di crescita personale e professionale del giovane (per maggiori elementi si rimanda al punto "Sintesi dei requisiti del Piano Aziendale").

Considerando che la finalità della Misura 6.1 è quella di fornire ai giovani insediati risorse "per l'avviamento di imprese, l'insediamento iniziale e l'adeguamento strutturale delle aziende" il giovane beneficiario (pena la decadenza del Premio concesso e la restituzione della prima rata già percepita, maggiorata dagli interessi legali) dovrà utilizzare il Premio per la realizzazione del Piano Aziendale, documentando spese effettivamente sostenute per la realizzazione di investimenti materiali di tipo agricolo finalizzati allo sviluppo aziendale (compresi anche investimenti non ammissibili ai sensi della Misura 4.1.2., quali ad esempio acquisti di bestiame, impianto di frutteti di qualsiasi specie, acquisti di terreno per qualsiasi importo, ecc.) per un importo almeno pari al 50% dell'importo del Premio. Tra gli investimenti materiali ammissibili ai fini della documentazione della spesa sostenuta è incluso anche l'acquisto di trattori e/o attrezzature agricole usate nella percentuale massima del 25% dell'ammontare del premio purchè il beneficiario sia in possesso della "Attestazione di conformità per la rivendita di macchine usate non marcate CE" ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 72, comma 1 ovvero di una dichiarazione CE di conformità ai sensi delle Direttive Europee 2006/42/CE e 2003/37/CE (rilasciate dal venditore).

In ogni caso le spese dovranno essere state fatturate ed i pagamenti dovranno essere stati eseguiti dal beneficiario con modalità tracciabili (Bonifico, RIBA, assegno di cui si sia conservata copia, bancomat o carta di credito non prepagata producendo l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio all'operazione, vaglia postale effettuato tramite conto corrente postale e documentato dalla copia della ricevuta). Sono esclusi i pagamenti in contanti.

Potranno essere fatte valere ai fini della Operazione 6.1.1 spese effettuate a partire dalla data di insediamento (apertura della partita IVA) anche prima della presentazione della domanda di Premio.

Potranno essere prese in considerazione, per documentare l'utilizzazione del Premio di insediamento, anche le spese che beneficiano del contributo della Misura 4.1.2, ma limitatamente alla parte rimasta a carico del beneficiario (cioè per le spese effettivamente sostenute per gli investimenti ammessi a finanziamento ai sensi della Misura 4.1.2, al netto del contributo percepito sulla Misura 4.1.2. medesima).

Le domande che hanno un Piano Aziendale che documenta l'utilizzo del 70% o più del Premio di insediamento per spese effettivamente sostenute finalizzate allo sviluppo aziendale beneficiano di uno specifico punteggio di priorità, come indicato al punto "Criteri di selezione".

#### *Ricambio generazionale*

Obiettivo esplicitamente indicato dal PSR per la Misura 6.1 è il ricambio generazionale. Inoltre il PSR indica la frammentazione e la ridotta dimensione aziendale come elementi problematici della agricoltura piemontese.

Occorre quindi verificare che l'insediamento di un giovane al posto di un precedente titolare di azienda realizzi un effettivo ricambio generazionale ed evitare che l'attuazione della Misura 6.1 diventi un'ulteriore spinta alla frammentazione aziendale.

Di conseguenza, fermo restando che l'azienda di nuova costituzione deve avere un centro aziendale autonomo e funzionale, occorre prevedere quanto segue :

1) L'insediamento potrà avvenire in una delle seguenti tre modalità:

1.1) Il giovane (o i giovani) rileva una azienda agricola per intero; in tal caso (sulla base della dimensione aziendale originaria desumibile da una validazione del fascicolo anteriore al 1.02.2017) il cedente potrà conservare quote minime di superficie, dell'ordine del 10%, oppure parte dei fabbricati.

In tale caso:

- il cedente dovrà avere una età superiore a 41 anni al momento della presentazione della domanda di Misura 6.1 (il cedente non deve essere esso stesso in possesso dei requisiti di età per poter essere considerato giovane). Vale l'età media dei soci per le società di persone (considerando solo i soci accomandatari per le società in accomandita) e l'età media dei soci amministratori per le società di capitale;
- la differenza di età tra il cedente ed il giovane insediante deve essere di almeno 18 anni.

I vincoli di età minima del cedente e di differenza di età tra cedente e insediante sopra riportati non si applicano:

- quando l'azienda rilevata non era condotta da soggetti aventi la qualifica di Imprenditore agricolo professionale o Coltivatore diretto.
- quando il cedente è riconosciuto ufficialmente come portatore di una invalidità superiore al 66%, tale da impedire la proficua conduzione dell'azienda agricola.

1.2) Il giovane (o i giovani) costituisce una nuova azienda acquisendo terreni e/o fabbricati da una o più aziende; in tale caso ogni azienda cedente (sulla base della dimensione aziendale originaria desumibile da una validazione del fascicolo anteriore al 1.02.2017) deve mantenere almeno il 70% della dimensione originaria (in Produzione Standard). Ogni azienda cedente deve essere oggetto di una sola domanda di insediamento nel corso della programmazione 2014-2020.

1.3) Il giovane (o i giovani) si insedia in qualità di "capo della azienda" in una azienda esistente condotta in forma societaria.

Da tali vincoli sono escluse le suddivisioni aziendali dovute a successione "mortis causa".

2) Non è ammissibile al Premio l'insediamento di giovani nell'ambito di società in cui vi sia almeno un socio che abbia beneficiato della Misura 112 del PSR 2007-2013 o della Operazione 6.1.1 del PSR 2014-2020.

3) Non possono essere ammessi agli aiuti previsti dalla presente misura (qualora il cedente sia in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale o Coltivatore diretto) il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi", e la creazione di nuove aziende costituite con l'acquisizione di terreni o fabbricati del coniuge.

4) Sono escluse dagli aiuti le costituzioni ex novo di società tra coniugi uno dei quali (in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale o Coltivatore diretto) sia già titolare di azienda agricola individuale ovvero sia socio di una società agricola che confluisca nella costituenda società o che conferisca, alla costituenda società, la totalità o parte dei terreni; è inoltre esclusa dagli aiuti l'ipotesi in cui in una società preesistente, di cui sia socio un coniuge, si insedi in qualità di "capo dell'azienda" (come descritto al punto "Beneficiari") l'altro coniuge.

#### *Periodo di impegno*

I giovani beneficiari devono mantenere la posizione di "capo dell'azienda" fino alla scadenza del periodo di impegno alla permanenza in agricoltura (5 anni dalla data di erogazione a saldo del Premio di insediamento). Per lo stesso periodo, l'attività agricola aziendale deve rappresentare per i giovani l'attività principale, sia in termini di tempo lavorativo dedicato che di reddito lavorativo ottenuto, pena la decadenza dal sostegno.

Per inizio del primo insediamento s'intende la data di attivazione di una partita IVA in campo agricolo (nel caso di insediamento in forma di titolare unico) oppure (nel caso di insediamento in forma societaria) nella stipulazione/modifica degli atti societari con l'inserimento del giovane.

Per conclusione del primo insediamento s'intende la data di completamento del Piano Aziendale da parte del giovane agricoltore.

#### *Competenza professionale*

La competenza professionale è dimostrata mediante: a) titolo di studio (di scuola superiore o universitario) attinente le materie agrarie, oppure, b) esperienza (documentata con iscrizione previdenziale) almeno triennale quale coadiuvante o subordinato in agricoltura, oppure ancora, c) con superamento di un esame presso l'apposita "Commissione capacità professionale" istituita dalla Regione Piemonte (analogamente a quando previsto in riferimento alla Misura 112 del PSR 2007-2013).

#### *Termine per il soddisfacimento dei requisiti*

I previsti requisiti devono essere soddisfatti al momento della presentazione della domanda devono essere verificati durante l'istruttoria e devono permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione degli interventi. Tuttavia, per l'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, è concesso un periodo di tolleranza non superiore ai 36 mesi dalla data della decisione con cui l'ufficio istruttore concede il sostegno, cioè entro la scadenza per il completamento della realizzazione del Piano Aziendale, a condizione che tale necessità sia indicata nel Piano Aziendale medesimo.

#### *Condizioni di ammissibilità in caso di insediamento effettuato da più giovani congiuntamente*

L'insediamento congiunto di più giovani può avvenire esclusivamente in forma societaria (costituzione di una nuova società o ingresso in una società esistente – Per maggiori elementi si rimanda al punto "Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014").

In caso di insediamento effettuato da più giovani congiuntamente in una stessa azienda le condizioni di ammissibilità sono riferite a ciascun giovane. Il sostegno all'insediamento sarà concesso, per ogni giovane, a condizioni equivalenti a quelle richieste per l'insediamento del giovane agricoltore come unico capo dell'azienda.

#### *Soglie minime e massime*

Per essere ammessa, la domanda deve raggiungere il punteggio di priorità minimo indicato al punto "Criteri di selezione".

Devono essere soddisfatte al momento dell'insediamento le soglie minime e massime definite in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013. (Per maggiori elementi si rimanda al punto "Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013").

Tutte le valutazioni sull'azienda (comprese quelle relative al rispetto delle soglie minime e massime definite in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013) verranno effettuate sul fascicolo aziendale che al momento dell'insediamento risulta validato nella Anagrafe agricola del Piemonte (non sulla situazione finale prevista nel Piano Aziendale).

L'incremento di occupazione sarà valutato sulla base del confronto tra la situazione risultante dal fascicolo aziendale che risulta validato al momento dell'insediamento, e quella risultante successivamente al completamento della realizzazione del Piano Aziendale (per cui l'insediamento del/dei giovani non determina necessariamente incremento di occupazione).

Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nelle seguenti definizioni di microimpresa o di piccola impresa, di cui all'All. 1) del Reg. (UE) n. 702/2014:

- 1) "microimpresa": un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro;
- 2) "piccola impresa": un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro;

## CRITERI DI SELEZIONE

I criteri di selezione saranno applicati attraverso un sistema di punteggi di priorità.

I criteri che verranno applicati per la formazione delle graduatorie delle domande e l'attribuzione dei punteggi di priorità ai fini dell'inserimento in graduatoria (definiti in sede di Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 nella seduta del 28 ottobre 2016, sulla base dei principi per i criteri di selezione indicati dal PSR medesimo, e approvati dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 16-4684 del 20.02.2017) sono quelli di seguito riportati.

Verranno predisposte graduatorie separate per le domande presentate da giovani che si insediano nelle tipologie areali D e C2 e per le domande presentate da giovani che si insediano in altre aree. La priorità prevista dalla Misura 6.1 per le domande presentate da giovani che si insediano nelle tipologie areali D e C2 verrà applicata assegnando alle domande presentate da giovani che si insediano nelle tipologie areali D e C2 una quota del budget complessivo del bando pari al 20%, superiore al peso percentuale (12,53 %) rappresentato (in termini di Produzione Standard) dalle aziende agricole site in aree Aree D e Aree C2 rispetto al totale regionale delle aziende agricole.

Per ogni azienda oggetto di insediamento verrà preliminarmente calcolata la OTE (Orientamento Tecnico Economico) e la Produzione Standard (PS), sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale costituito ai sensi del D.lgs 173/1998 e del DPR 503/1999 (fascicolo aziendale che risulta validato al momento dell'insediamento).

Criteri di selezione e relativi punteggi

| Principio di selezione descritto nel PSR – "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" | Criterio di selezione definito in sede di Comitato di Sorveglianza del PSR | Specifiche del criterio di selezione | Punteggio attribuito al criterio (definito in sede di Comitato di Sorveglianza del PSR) |
|--|--|--------------------------------------|---|
|--|--|--------------------------------------|---|

Primo criterio

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| Giovani che si insediano nelle zone Natura 2000 e in altre aree ad alto valore | Giovani che si insediano nelle zone Natura 2000 e in altre aree ad alto valore | Sulla base della localizzazione convenzionale dell'azienda. Il punteggio verrà attribuito se ricade | 2 |
|--|--|---|---|

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| naturalistico (aree protette ai sensi della l.r. 19/ 2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”)  | naturalistico (aree protette ai sensi della l.r. 19/ 2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”) | in zona Natura 2000 o nelle altre aree ad alto valore naturalistico previste oltre il 50% (in superficie) delle particelle dell’azienda richiedente comprese nel Comune di localizzazione convenzionale dell’azienda stessa. |  |
| Modalità di calcolo dei punteggi: automatica sulla base della banca dati delle Aree Natura 2000 ( e delle altre aree ad alto valore naturalistico previste) e dei dati contenuti nella domanda e nel fascicolo aziendale. |  |  |  |

Secondo criterio

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Domande che hanno un piano aziendale orientato:al miglioramento dell’impatto ambientale dell’azienda (miglioramento del rendimento energetico, riduzioni dei consumi idrici e miglioramento della qualità delle acque e simili, incluso il benessere animale);   | Domande che hanno un piano aziendale a finalità ambientale (miglioramento dell’azienda ottenuto con investimenti materiali che devono rappresentare almeno il 25% della spesa prevista dal Piano aziendale) | Vengono valutati (automaticamente) gli investimenti richiesti in domanda (sia investimenti per i quali viene richiesto il sostegno della Misura 4.1.2 che investimenti per i quali non viene richiesto il sostegno della Misura 4.1.2). Ogni investimento, nella “Tabella investimenti”, è codificato in base alla eventuale finalità ambientale. Sommando gli importi degli investimenti con la medesima codifica, si definisce quale è l’ investimento prevalente e la conseguente la codifica prevalente. Se risulta che la domanda contiene (per almeno il 25% della spesa prevista dal Piano aziendale) investimenti a finalità ambientale, alla domanda vengono attribuiti i punti previsti per gli investimenti a prevalente finalità ambientale. | 4 |
| Modalità di calcolo dei punteggi: automatica sulla base dei dati contenuti nella domanda e nel fascicolo aziendale (Subordinato al fatto che l’investimento sia effettivamente realizzato)   |   |  |   |
| Tenendo conto di quanto disposto dalla DGR 21-3008 del 7.03.2016 (“... la finalità della Misura 6.1 è quella di fornire ai giovani insediati risorse per l’avviamento di imprese, l’insediamento iniziale e l’adeguamento strutturale delle aziende ... il giovane beneficiario dovrà utilizzare il Premio per la realizzazione del Piano aziendale ... ”) l’importo complessivo del Piano aziendale corrisponde all’ importo del Premio.<br>Pertanto, ai fini dell’attribuzione dei punteggi di priorità riferiti alla realizzazione di investimenti materiali a finalità ambientale, il raggiungimento della percentuale del 25% viene verificato facendo riferimento all’importo del Premio percepito |   |  |   |

Terzo criterio

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| domande di insediamento che creano nuova occupazione (punteggio di priorità correlato all'entità della nuova occupazione creata) | domande di insediamento che, sulla base del Piano aziendale, incrementano l'occupazione di almeno 240 giornate annue di lavoro | sulla base della tabella regionale delle giornate lavorative per ettaro delle diverse colture e per capo di bestiame | 4 |
|  | domande di insediamento che, sulla base del Piano aziendale, incrementano l'occupazione di almeno 120 giornate annue di lavoro | sulla base della tabella regionale delle giornate lavorative per ettaro delle diverse colture e per capo di bestiame | 3 |

Modalità di calcolo dei punteggi: Il richiedente nella compilazione della domanda dovrà dichiarare l'incremento di occupazione previsto (computato come differenza tra la situazione risultante dal fascicolo aziendale che risulta validato al momento dell'insediamento, e quella risultante successivamente al completamento della realizzazione del Piano aziendale), che sarà verificato in fase di istruttoria e di accertamento finale tenendo conto del business plan presentato.

Come già precisato dalle Determinazioni Dirigenziali n. 83 del 16/02/2016 e 131 del 11/03/2016, tenendo conto che la finalità è quella di premiare l'effettiva creazione di nuova occupazione:

- I limiti di incremento di giornate lavorative previsti dalla Misura al fine della attribuzione di un punteggio di priorità (120 o 240 giornate convenzionali di lavoro) sono limiti aziendali e quindi non sono legati al numero di giovani che si insediano in azienda (cioè non raddoppiano qualora vi siano due giovani che si insediano).

- Non possono essere riconosciuti incrementi di giornate convenzionali di lavoro che derivino da un mero incremento della superficie dell'azienda (mentre possono essere riconosciuti incrementi di giornate convenzionali di lavoro che derivino, ad es., dalla riconversione colturale con introduzione di colture più intensive, da nuove o maggiori attività di allevamento oppure dalla introduzione o potenziamento di attività di trasformazione / vendita diretta oppure ancora dalla introduzione o potenziamento di attività connesse quali ricettività aziendale, attività didattiche o sociali).

- nel rispetto delle disposizioni relative alla valutazione dell'incremento di occupazione, l'assunzione effettiva di nuovo personale che incrementi la manodopera aziendale (adetta sia alla fase di produzione che a quelle di trasformazione e vendita diretta) è ritenuta equivalente all'incremento di occupazione rilevato su base convenzionale (tabella regionale delle giornate lavorative per ettaro delle diverse colture e per capo di bestiame).

Quarto criterio

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Giovani che aderiscono a progetti integrati | giovani che aderiscono a progetti integrati | Per il presente bando sarà preso in considerazione esclusivamente l'abbinamento tra le Operazioni 4.1.2 e 6.1.1 | 3 |
|---|---|---|---|

Punteggio attribuito esclusivamente a richiedenti che sul bando precedente (2016) hanno presentato la domanda della Operazione 6.1.1 congiuntamente ad una domanda di Operazione 4.1.2, ma la domanda di Operazione 6.1.1 non ha potuto essere finanziata per carenza di risorse, mentre le risorse disponibili sul precedente bando (dicembre 2015) consentono l'ammissione al finanziamento della domanda di Operazione 4.1.2.

Considerando l'importanza attribuita dal PSR alla realizzazione di progetti integrati su più Misure, si ritiene opportuno applicare il punteggio di priorità previsto per i progetti integrati nel caso in cui detti richiedenti del bando precedente ripresentino la domanda di Operazione 6.1.1 sul bando 2017, in abbinamento con la domanda di Operazione 4.1.2 già presentata sul bando precedente per la quale tale bando ha sufficiente capienza di risorse.

Modalità di calcolo dei punteggi: Automatico. Il punteggio sarà considerato acquisito subordinatamente al buon esito della domanda della Misura 4.1.2 medesima

#### Quinto criterio

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Domande che hanno un piano aziendale orientato allo sviluppo aziendale indirizzato a produzioni rientranti in regimi di qualità o inserite in sistemi di tracciabilità volontaria sovra-aziendale.  | Domande che hanno un piano aziendale orientato allo sviluppo aziendale indirizzato a produzioni rientranti in regimi di qualità (di cui all'articolo 16 del regolamento UE n. 1305/2013, compresi i “prodotti di montagna” ai sensi del Reg. UE 665/2014, o con certificazioni di processo, anche ambientale); o inserite in sistemi di tracciabilità volontaria sovra-aziendale. | almeno il 25% della spesa prevista dal Piano aziendale deve essere rappresentato da investimenti materiali relativi a produzioni rientranti in regimi di qualità o inserite in sistemi di tracciabilità volontaria sovra-aziendale | 3 |
| <p>Modalità di calcolo dei punteggi: dichiarazione del richiedente - l'adesione effettiva sarà verificata in fase di istruttoria e di accertamento finale</p> <p>Tenendo conto di quanto disposto dalla DGR 21-3008 del 7.03.2016 (“... la finalità della Misura 6.1 è quella di fornire ai giovani insediati risorse per l'avviamento di imprese, l'insediamento iniziale e l'adeguamento strutturale delle aziende ... il giovane beneficiario dovrà utilizzare il Premio per la realizzazione del Piano aziendale ... ”) l'importo complessivo del Piano aziendale corrisponde all' importo del Premio.</p> <p>Pertanto, ai fini dell'attribuzione dei punteggi di priorità riferiti alla realizzazione di investimenti materiali relativi a produzioni rientranti in regimi di qualità o inserite in sistemi di tracciabilità volontaria sovra-aziendale, il raggiungimento della percentuale del 25% viene verificato facendo riferimento all'importo del Premio percepito</p> |   |  |   |

#### Sesto criterio

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Valorizzazione della qualità del Piano aziendale   | Domande che hanno un piano aziendale che documenta l'utilizzo di almeno l' 85% del Premio di insediamento per spese effettivamente sostenute finalizzate allo sviluppo aziendale  |  | 4 |
|  | Domande che hanno un piano aziendale che documenta l'utilizzo di almeno il 70 % del Premio di insediamento per spese effettivamente sostenute finalizzate allo sviluppo aziendale |  | 3 |
| <p>Modalità di calcolo dei punteggi: automatica sulla base dei dati contenuti nella domanda (Subordinato al fatto che l'investimento sia effettivamente realizzato – la realizzazione sarà verificata in fase di istruttoria e di accertamento finale)</p> |   |  |   |

A parità degli altri fattori, verrà data priorità alle iniziative delle imprese a prevalente partecipazione femminile ed in subordine al beneficiario di età inferiore.

A tale fine, per imprese a prevalente partecipazione femminile si intendono:

- Ditte individuali con titolare donna;
- Società di persone con maggioranza di soci donne (valgono solo i soci accomandatari per le società in accomandita);
- Società di capitale con maggioranza dei soci amministratori donne.

Per quanto riguarda il beneficiario di età inferiore, si prende in considerazione: l'età del titolare per le ditte individuali; l'età media dei soci per le società di persone (valgono solo i soci accomandatari per le società in accomandita); l'età media dei soci amministratori per le società di capitale.

**Il punteggio minimo da raggiungere per poter beneficiare del sostegno è pari a punti 10**



## **IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO APPLICABILI 1**

Il premio di insediamento verrà erogato per i seguenti importi:

A) Domanda per insediamento di un solo giovane: 35.000 euro, con la maggiorazione di 10.000 euro se l'insediamento avviene in zona di montagna.

B) Domanda per insediamento congiunto di due giovani: 30.000 euro per ciascun giovane, con la maggiorazione di 7.000 euro per ciascun giovane se l'insediamento avviene in zona di montagna.

C) Domanda per insediamento congiunto di più di due giovani, fino a un massimo di cinque: 25.000,00 euro per ciascun giovane, con la maggiorazione di 5.000 euro per ciascun giovane se l'insediamento avviene in zona di montagna.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1305/2013, il saldo del sostegno verrà versato successivamente alla verifica (con visita in azienda) della corretta attuazione del Piano Aziendale medesimo .

## **VERIFICA ISTRUTTORIA DOMANDE E CONCESSIONE DEGLI AIUTI.**

Ai sensi della Legge 241 / 1990 e s.m.i., della LR 14/2014, in base alle disposizioni della LR 23/2015, ai Responsabili degli uffici istruttori (Strutture territoriali della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte) è delegata la responsabilità del procedimento inerente l'effettuazione delle verifiche relative alla ricevibilità della domanda ed alla verifica della documentazione allegata alla domanda. Con il controllo di ricevibilità delle domande vengono verificate: la correttezza della domanda, la presenza della relazione tecnica e del business plan redatto compilando il modello regionale on-line.

Entro 140 giorni successivi alla approvazione della graduatoria, gli uffici istruttori (Strutture territoriali della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte) provvederanno a verificare il possesso delle condizioni di ammissibilità, la corretta attribuzione dei punteggi secondo i criteri di selezione, ad effettuare la verifica istruttoria, a definire le domande ed eventualmente a ridefinire (esclusivamente al ribasso) il punteggio di priorità di ogni domanda in base alle risultanze della verifica istruttoria.

Le domande che per effetto del ridimensionamento del punteggio di priorità scendono al di sotto del punteggio limite della graduatoria saranno respinte.

La verifica istruttoria delle domande comprende una valutazione tecnica di merito tesa ad appurare la validità tecnica e la congruità degli investimenti richiesti nonché la sostenibilità economica ed ambientale.

Gli uffici istruttori, in base alle risultanze dell'istruttoria effettuata, provvederanno a respingere le domande che risulteranno non ammissibili e ad ammettere al sostegno le domande ammissibili

Come già stabilito con Determinazione Dirigenziale 1082 del 17.11.2016 la comunicazione di ammissione o di non ammissione al finanziamento della domanda di sostegno resa disponibile telematicamente al soggetto esterno attraverso il portale Sistema Piemonte è da considerare rispettivamente quale atto di concessione o diniego di concessione del finanziamento al richiedente.

Qualora il beneficiario abbia presentato oltre alla domanda di Premio ai sensi della Operazione misura 6.1.1 "Insediamento ai giovani agricoltori", richiesta di sostegno per la misura 4.1.2 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori" (bando approvato con DD n. 885 del 22.12.2015), per quanto riguarda la realizzazione di investimenti, le procedure e la documentazione da produrre ai fini della istruttoria, della verifica degli interventi e della liquidazione dei pagamenti dovrà attenersi a quanto stabilito dal relativo bando approvato con DD n. 885 del 22.12.2015.

Il sostegno all'insediamento è subordinato alla presentazione e alla corretta realizzazione di un Piano Aziendale, la cui attuazione deve iniziare non oltre nove mesi dopo la data della decisione

con cui l'ufficio istruttore concede il Premio e la cui realizzazione si deve concludere non oltre i successivi 36 mesi.

A seguito della conclusione della realizzazione del Piano Aziendale, gli uffici istruttori provvederanno ad effettuare l'accertamento finale, volto ad accertarne la corretta realizzazione. In tale fase gli uffici istruttori provvederanno altresì ad eventualmente ridefinire (esclusivamente al ribasso) il punteggio di priorità di ogni domanda in base alle risultanze dell'accertamento finale. Le domande che risulteranno non ammissibili al sostegno a seguito dell'accertamento finale e le domande che per effetto del ridimensionamento del punteggio di priorità scendono al di sotto del punteggio limite della graduatoria verranno respinte.

I richiedenti per i quali la domanda presentata è stata respinta potranno presentare una nuova domanda entro il limite massimo di 12 mesi dalla data di insediamento, qualora entro tale data venga emanato un nuovo bando, purché nel frattempo non siano stati compiuti 40 anni e compatibilmente con le disposizioni dei bandi medesimi.

Le domande di Premio di insediamento devono contenere tutti gli elementi necessari per far sì che gli interventi finanziati dal PSR siano controllabili e verificabili.

Le domande dovranno inoltre contenere:

- tutti i dati necessari ad assolvere gli obblighi di monitoraggio e verifica posti dalla normativa comunitaria;
- le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere.

La definizione delle domande comprende l'effettuazione di accertamenti diretti in azienda.

## **VERIFICHE E CONTROLLI**

Sulle domande pervenute, al fine di verificare il rispetto degli impegni della operazione, il possesso dei prescritti requisiti, la realtà dei dati indicati, l'ammissibilità, la congruità e l'opportunità degli investimenti, verranno effettuate le seguenti tipologie di controlli:

1) sul 100% delle domande, sia di aiuto che di pagamento, saranno eseguiti i controlli amministrativi, operando sulla documentazione inclusa nella domanda e presentata dal richiedente, nonché sui dati disponibili nel sistema informativo gestionale e nelle banche dati ad esso collegate;

2) saranno sottoposte a controllo, nella fase di istruttoria delle domande di pagamento, il 10% delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.", come disposto dalla L.R. 14 ottobre 2014, n. 14.

3) sul 100% delle domande sarà eseguita almeno una visita in azienda, prima dell'erogazione del saldo;

4) saranno eseguiti i controlli in loco, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 49 del Reg. (UE) 809/14 di esecuzione del Reg. (UE) 1306/2013.

## **RIDUZIONI E SANZIONI**

In riferimento alla domanda di pagamento, ai sensi del Reg. (UE) 809/2014, art. 63, qualora il contributo richiesto superi di più del 10 % quello erogabile, al contributo erogabile si applica una sanzione pari alla differenza tra i due valori, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco ed ex post.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Inoltre, in applicazione del DM n. 180 del 23 gennaio 2015, con successiva Determinazione (documenti attuativi) saranno definiti gli impegni ai quali le operazioni finanziate dal presente bando dovranno sottostare.

In caso di mancato rispetto di tali impegni, si applica per ogni infrazione una riduzione parziale o totale dei pagamenti ammessi, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati.

## **DEFINIZIONE DELLE SOGLIE MASSIME E MINIME DI CUI ALL'ARTICOLO 19, PARAGRAFO 4, TERZO COMMA, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013**

L'azienda agricola in cui il giovane si insedia deve avere una dimensione economica aziendale minima (indicata nel fascicolo aziendale che risulta validato al momento dell'insediamento) pari a 15.000 euro di Produzione Standard. In zona montana la dimensione economica aziendale minima deve essere pari a 10.000 euro di Produzione Standard.

La dimensione economica aziendale massima (indicata nel fascicolo aziendale che risulta validato al momento dell'insediamento) per poter beneficiare del premio è pari a 150.000 € di Produzione Standard (Potranno essere ammesse anche domande di giovani che si insediano in aziende di dimensione massima fino a 250.000 euro di Produzione Standard subordinatamente alla approvazione da parte della Commissione Europea della proposta di modifica 2016 del PSR presentata dalla Regione Piemonte).

In caso di insediamento effettuato da più giovani congiuntamente in una stessa azienda le condizioni di ammissibilità sono riferite a ciascun giovane (pertanto gli importi minimi e massimi sopra indicati devono essere moltiplicati per il numero di giovani che si insediano congiuntamente).

## **CONDIZIONI SPECIFICHE PER IL SOSTEGNO AI GIOVANI AGRICOLTORI NEL CASO IN CUI NON SI INSEDIANO COME UNICO CAPO DELL'AZIENDA CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFI 1 E 2, DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 807/2014**

Nel caso un giovane non si insedi in qualità di unico capo dell'azienda, sono previste le seguenti condizioni:

- in caso di insediamento in società di persone, la rappresentanza legale verso i terzi e la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quali risultanti dagli atti societari, dovranno essere in capo al/ai soci giovani agricoltori beneficiari del sostegno, in modo tale per cui le decisioni del/dei giovani agricoltori beneficiari del sostegno non possano essere inficiate dalla rimanente componente societaria;

- in caso di insediamento in società di capitali, aventi come unico oggetto la gestione di un'azienda agricola, incluse le società cooperative, il/i giovani beneficiari del sostegno dovranno rivestire la qualifica di socio e un ruolo di responsabilità nella conduzione della stessa (es. Amministratore delegato o membro del Consiglio di Amministrazione nominato dall'assemblea dei soci con deleghe che gli conferiscono pieni poteri decisionali per la conduzione della azienda agricola) tale per cui le decisioni del/dei giovani agricoltori beneficiari del sostegno non possano essere inficiate dalla rimanente componente societaria. Nelle società di capitale non cooperative il/i giovani soci beneficiari del sostegno devono essere in possesso di quote di capitale sufficienti ad assicurare la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria.

La durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione aziendale (5 anni successivi alla erogazione del saldo del Premio).

L'insediamento può avvenire sia con la costituzione di una nuova società sia con ingresso di uno o più giovani in una società esistente (senza necessità di uscita di altri soci); non è valida ai fini dell'insediamento la semplice assunzione di maggiori responsabilità da parte del giovane (o dei giovani) in società di cui faceva già parte in precedenza.

## **INFORMAZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL PERIODO DI TOLLERANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 807/2014**

Sarà concesso al beneficiario, in caso di necessità, un periodo di tolleranza non superiore a 36 mesi dalla data della singola decisione di concedere il sostegno, in modo da metterlo in grado di soddisfare alle condizioni relative all'acquisizione delle competenze professionali precisate nel programma di sviluppo rurale.

## **SINTESI DEI REQUISITI DEL PIANO AZIENDALE**

Il sostegno è subordinato alla presentazione di un Piano Aziendale. Il Piano Aziendale descrive il progetto di sviluppo proposto per l'azienda agricola oggetto di insediamento, progetto di sviluppo comprendente sia investimenti materiali nell'azienda che attività di crescita personale e professionale del giovane.

Il Piano Aziendale deve prevedere che il giovane agricoltore (o i giovani agricoltori in caso di insediamento congiunto) soddisfi la definizione di agricoltore in attività (conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013) entro 18 mesi dalla data di insediamento.

Il Piano Aziendale conterrà almeno i seguenti elementi:

1. la situazione di partenza dell'azienda agricola (dati relativi a terreni e coltivazioni, bestiame, fabbricati, macchinari, manodopera, eventuali attività connesse svolte, ecc.);
2. le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività della nuova azienda (programma di sviluppo aziendale comprensivo di prospetto economico e relativo cronoprogramma, altre Misure del PSR che vengono attivate, ecc.);
3. i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività.

Il Piano Aziendale sarà sottoposto a valutazione da parte dell'Ufficio istruttore, finalizzata ad appurarne la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica.

All'atto dell'accertamento finale sulla pratica per la erogazione del saldo verrà effettuata la verifica sulla realizzazione del Piano Aziendale.

La attuazione del Piano Aziendale deve iniziare entro nove mesi dalla data di concessione del sostegno.

La durata massima per la realizzazione del Piano Aziendale è pari a 36 mesi dalla data di concessione del sostegno.

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ**

Ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14, per l'attuazione di operazioni cofinanziate che comportino investimenti da parte della UE, il beneficiario del contributo è tenuto ad informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR rispettando gli obblighi informativi previsti.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del sopra citato Reg. di esecuzione; le spese relative sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata, in quanto parte integrante dell'operazione cofinanziata.

Per ottemperare agli obblighi di informazione e pubblicità si rimanda a quanto descritto al seguente link:

[http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014\\_20/targhecartelli.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm)

## **Linee Guida per la definizione da parte degli uffici istruttori delle domande pervenute**

### **INVESTIMENTI e INTERVENTI**

#### **Realizzazione di investimenti di dimensioni superiori a quella finanziate.**

Il beneficiario può realizzare investimenti di dimensioni superiori a quella finanziate, realizzando completamente in autofinanziamento la parte eccedente.

#### **Realizzazione di fosse liquami e platee per reflui zootecnici**

Fosse liquami e platee per reflui zootecnici possono rientrare tra gli investimenti finanziabili per la parte che supera la dimensione minima di adeguamento a normative obbligatorie.

#### **Ampliamento di impianti irrigui pivot**

Potenzialmente sono ammissibili interventi di ampliamento di impianti irrigui pivot (nel rispetto di tutte le prescrizioni e limitazioni indicate nel bando), se realizzati su superfici già irrigate a scorrimento o sommersione. Il pivot potenzialmente determina un risparmio di acqua rispetto alle irrigazioni a scorrimento o sommersione. Il risparmio, almeno potenziale, deve però essere rilevabile dalle caratteristiche dell'impianto, e la superficie irrigua non deve aumentare.

#### **Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili**

E' ammissibile (nel rispetto di tutte le prescrizioni relative al rendimento, indicate nel bando) un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili se nel corso dell'anno l'energia prodotta non è superiore a quella consumata dalla azienda agricola, indipendentemente dal fatto che in certi periodi dell'anno una parte di energia venga immessa in rete.

#### **Ammissibilità della realizzazione di un sito internet di azienda agricola**

E' ammissibile la realizzazione di un sito internet di una azienda agricola nell'ambito di un progetto più ampio (la realizzazione di un sito internet aziendale non deve essere considerato "investimento immateriale", in quanto rappresenta un vero e proprio "strumento di lavoro" per promozione e vendita dei prodotti, per cui non è soggetto al limite del 12% massimo che le spese immateriali devono rappresentare sul totale della domanda)

#### **Ammissibilità della realizzazione di punti vendita dei prodotti aziendali**

I punti vendita sono ammissibili solo se situati all'interno della azienda agricola, in fabbricati rurali (non necessariamente nel centro aziendale principale). Non sono ammissibili punti vendita dei prodotti aziendali collocati all'interno di una struttura commerciale esistente, neppure se con proprio spazio separato.

#### **Ammissibilità delle reti antigrandine**

Non sono ammesse ai sensi della Operazione 4.1.2 le reti antigrandine (vedi, nel bando, demarcazione con la Misura 5)

#### **Ammissibilità delle spese di impianto di un bambusetto**

Il bambusetto non è classificato tra le coltivazioni agrarie poliennali e pertanto le spese di impianto non possono essere finanziate con l' Operazione 4.1.2.

#### **Alpaca (camelidi) - Ammissibilità delle spese per la realizzazione di recinti con punti di abbeverata e ricoveri – quantificazione fabbisogno di manodopera**

Il settore non è prioritario ma non è escluso. I recinti non sono ammissibili, i ricoveri possono essere richiesti sotto la voce "ricoveri per animali (altri)". La manodopera necessaria all'allevamento degli alpaca può essere quantificata in 2 giorni / capo / anno. Tale valore può essere aumentato:

- del 10% nel caso l'azienda agricola pratichi la trasformazione della lana in filati;
- del 20% nel caso l'azienda agricola pratichi la trasformazione della lana in filati e la relativa commercializzazione.

#### **Piante officinali. Ammissibilità delle spese per la realizzazione di impianti di essiccazione e di impianti per estrazione di oli essenziali. Ammissibilità delle spese di impianto**

Gli essiccatoi sono ammissibili, gli impianti per estrazione di oli essenziali non sono ammissibili in quanto gli oli essenziali non sono prodotti compresi nell'allegato I del trattato UE.

Non sono ammissibili le spese di impianto per le erbe officinali, poiché, anche se poliennali, non sono classificate quali "coltivazioni legnose agrarie", le uniche per le quali il PSR prevede l'ammissibilità delle spese di impianto. Per le aziende che coltivano tali piante è comunque possibile (sussistendo i necessari requisiti e condizioni) accedere agli aiuti per altre tipologie di investimenti (macchine e attrezzature, investimenti fondiari ed edili,...).

### **Ammissibilità all'aiuto delle spese di impianto delle coltivazioni legnose**

Le spese di impianto (intendendo come spese di impianto sia l'acquisto delle piantine che le strutture di sostegno tipo paleria, centine, fili metallici, tendifilo ecc.) sono ammissibili solo per il nocciolo, in quanto tutte le altre "coltivazioni legnose agrarie" (compresi i piccoli frutti) ricadono nell'ambito della OCM per quanto riguarda la finanziabilità delle spese di impianto, fermo restando che tale limitazione non vale per gli investimenti diversi dalle spese di impianto (ad es. investimenti edili aziendali, acquisto di macchine / attrezzature).

Il costo dell'impianto si valuta in base al prezzario regionale.

### **Ammissibilità all'aiuto delle spese di spianamento di terreni**

Gli spianamenti di terreni sono ammissibili come miglioramento fondiario nel quadro di un intervento complessivo finalizzato a raggiungere uno degli obiettivi della Operazione 4.1.2.

### **Ammissibilità di mezzi refrigerati**

Per autocarri refrigerati si possono intendere anche i furgoni di portata inferiore ai 35 quintali.

### **Ammissibilità dell'asfaltatura di una strada aziendale.**

L'asfaltatura di una strada aziendale è ammissibile nel quadro di un intervento complessivo finalizzato a raggiungere uno degli obiettivi della Operazione 4.1.2, se l'asfaltatura si deve ritenere determinante ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali (ad es. per consentire agevole accesso a punti vendita aziendale da parte della clientela oppure per consentire il transito a mezzi pesanti se è dimostrato che per questi mezzi una strada non asfaltata non sarebbe percorribile).

### **Ammissibilità di investimenti per il settore apistico (laboratori/attrezzature per la smielatura)**

Al momento (fino alla approvazione dei Programmi pluriennali di applicazione del Reg. UE 1308/2013 – nuova OCM unica) i laboratori/attrezzature per la smielatura sono ammissibili sul PSR (sussistendo i necessari requisiti e condizioni).

### **Ammissibilità dei costi della consulenza fornita per la predisposizione della domanda e della documentazione da allegare compresa la relazione tecnica**

Di per se i costi sostenuti per la compilazione / presentazione della domanda di aiuto non sono spese ammissibili. Sono invece ammissibili (nell'ambito degli investimenti immateriali previsti nella misura massima del 12%), se sostenuti dopo la presentazione della domanda, i costi sostenuti per gli studi di fattibilità del programma di sviluppo aziendale previsto e le conseguenti analisi connesse (ad es. analisi del mercato, della concorrenza,...).

### **Ammissibilità delle spese per la demolizione di vecchi edifici finalizzata alla costruzione ex novo di altri edifici**

In caso di demolizione di vecchi edifici per la costruzione ex novo di altri edifici, sono spese ammissibili solo quelle per la costruzione degli edifici nuovi e non quelle per la demolizione dei vecchi edifici (fatto salvo quanto precisato a proposito dello smaltimento dell'eternit e dei manufatti in cemento – amianto).

### **Ammissibilità delle spese per la lavorazione delle nocciole**

In caso di aziende corilicole sono finanziabili i seguenti investimenti per la trasformazione delle nocciole (nell'ambito delle disposizioni generali per la trasformazione aziendale): macchine per la pulitura – macchine per la sgusciatura – mulini per la produzione della farina – forno per la tostatura – macchine per la produzione finale di pasta di nocciole per punto vendita aziendale.

### **Ammissibilità degli investimenti per la produzione di birra, pane, pasticceria o biscotti**

Non sono ammissibili gli investimenti per la produzione di birra poiché la birra è inserita dal Reg.(UE) n. 1101/2014 (relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune) nel capitolo 2203, non compreso nell'Allegato I del TFUE.

Non sono ammissibili gli investimenti per la produzione di prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria perché tali prodotti sono inseriti dal citato Reg. (UE) n. 1101/2014 nel capitolo 1905, non compreso nell'Allegato I del TFUE.

## **SOCIETA' e COOPERATIVE**

### **Ammissibilità ai contributi della Misura 4.1 di una cooperativa sociale**

La cooperativa sociale per essere ammessa ai benefici previsti dalla misura deve svolgere l'attività di cui all'art. 2135 del cc, la prevalenza del proprio fatturato deve derivare da tale attività agricola ed infine almeno un amministratore (che deve essere anche socio: d.lgs 101/2005) deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

## **ACQUISTI e LIMITI DI SPESA**

### **Limite di spesa ammissibile per l'acquisto di macchine**

Il limite di spesa ammissibile per l'acquisto di macchine (70.000 euro) si applica a macchine ed attrezzature mobili e, nel caso della Operazione 4.1.2, è comprensivo del limite di spesa previsto per le trattrici, per cui ad es. una azienda può acquistare una trattrice per 40.000 euro ed altre macchine / attrezzature mobili per 30.000 euro.

### **Ammissibilità dell'acquisto dei fabbricati**

Ai sensi del PSR l'acquisto di fabbricati è ammissibile "in via residuale", cioè quando, per ragioni oggettive, è impossibile procedere alla costruzione in azienda di un fabbricato nuovo o alla ristrutturazione di un fabbricato aziendale già esistente e quindi l'imprenditore non abbia altre alternative per dotare l'azienda di un nuovo fabbricato di cui l'azienda non dispone ancora e di cui ha necessità.

Sulla base delle documentazioni detenute dagli uffici istruttori, i fabbricati devono risultare non essere mai stati finanziati per la costruzione (all'attuale proprietario o a proprietari / affittuari precedenti, in quanto situazione equivalente, poichè l'attuale proprietario ha comunque incamerato il valore dell'aiuto).

E' previsto l'obbligo di sottoporre il fabbricato ad una ristrutturazione che comporti una spesa almeno del 20% del costo di acquisto; detta ristrutturazione è parimenti finanziata, ma considerando la rimanente parte delle disposizioni ("l'acquisto del fabbricato rispetto ad altre soluzioni alternative consenta di ridurre il consumo di suolo ed abbia un costo inferiore") la somma degli importi di acquisto e ristrutturazione deve essere inferiore al costo di costruzione di un equivalente fabbricato nuovo.

### **Ammissibilità dell'acquisto di attrezzature atte allo spandimento di reflui zootecnici**

Non sono ammesse le attrezzature che rientrano nella competenza della Operazione 4.1.3 (vedi, nel bando, demarcazione con 4.1.3)

### **Ammissibilità delle spese per l'acquisto di materiale e/ o attrezzature di durata inferiore a 5 anni (ad es. manichette per irrigazione, botti in legno e barriques, ...)**

Sono spese ammissibili, ma solo per quanto riguarda la prima dotazione.

Stante il vincolo di destinazione pari a 5 anni, qualora il beneficiario alieni anticipatamente il bene finanziato, vi è obbligo di sostituzione in autofinanziamento con nuovo materiale e/ o attrezzature analogo.

### **Determinazione del valore ammissibile in caso di acquisto di terreni e fabbricati**

Per i terreni il valore che viene preso in considerazione è quello previsto dalle tabelle di valori medi approvati dalla Agenzia del Territorio. Per i fabbricati è quello indicato nell'atto di acquisto, valore che è comunque soggetto al controllo della amministrazione tributaria.

### **Limite di spesa ammissibile per i ricoveri macchine / scorte**

Il limite di importo di 70.000 euro si applica solo per i ricoveri macchine / scorte e non ai fabbricati per la conservazione / stoccaggio dei prodotti dell'azienda destinati alla vendita e per la lavorazione e trasformazione dei prodotti stessi. Trattandosi di un limite generale, si applica anche in caso di acquisto fabbricati e non solo in caso di costruzione.

### **Limiti di spesa previsti dalla Misura 4.1 per alcune categorie di investimenti (40.000 euro per le trattrici; 70.000 euro per i ricoveri macchine/scorte) nell'eventualità di insediamento giovani**

I limiti di spesa previsti dalla Misura 4.1 per alcune categorie di investimenti (40.000 euro per le trattrici; 70.000 euro per i ricoveri macchine/scorte) sono limiti aziendali e non sono legati al numero di giovani (cioè non raddoppiano qualora vi siano due giovani che si insediano)

## REGIMI di QUALITA' e CERTIFICAZIONI

### **Ammissibilità delle spese per l'adesione a regimi di qualità e l'acquisizione della relativa certificazione**

I regimi di qualità che possono essere fatti valere per la Operazione 4.1.2 sono quelli previsti dalla Misura 3.1.

Le spese per la certificazione non è ammissibile sulla Operazione 4.1.2.

Per le nuove adesioni a tali regimi, le spese di certificazione sono ammissibili agli aiuti della Misura 3.1 (per cui l'iter può essere il seguente: presentazione della domanda di Misura 3.1, presentazione della domanda di adesione al regime di qualità; presentazione della domanda di Misura 4.1).

### **Dettaglio dei regimi di qualità previsti dalla Misura 3.1. che possono essere fatti valere per la Misura 4.1**

I regimi di qualità, previsti dalla Misura 3.1., che possono essere fatti valere ai fini dell'ottenimento del punteggio di priorità per la Misura 4.1 sono i seguenti:

1) regimi di qualità ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- prodotti agroalimentari DOP/IGP/STG ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (anche qualora l'azienda conferisca il prodotto ad un trasformatore certificato, rispettando il disciplinare del trasformatore medesimo, ad esempio allevatore di suini che conferisce il prodotto ad un trasformatore che produce prosciutto DOP);
- agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007;
- bevande spiritose ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008;
- vini aromatizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 251/2014;
- vini DOC/DOCG/IGT ai sensi del regolamento (UE) n.1308/2013.

2) regimi di qualità, ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, conformi ai seguenti criteri, secondo l'art. 16 paragrafo 1, lettera b):

a) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono:

- caratteristiche specifiche del prodotto,
- particolari metodi di produzione, oppure
- una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

b) il regime è aperto a tutti i produttori;

c) il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

d) i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti.

Detti regimi di qualità sono i seguenti:

- sistema di qualità nazionale per la zootecnia (SQN);
- sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI);
- sistemi di qualità regionali.

Rientrano in questo ambito i sistemi autorizzati dal MIPAAF (D.M. 876 del 16/01/2015) per l'etichettatura facoltativa delle carni bovine (vedi elenco sotto riportato delle Organizzazioni di etichettatura facoltativa autorizzate dal MIPAAF con tracciabilità dall'allevamento al punto vendita, operanti in Piemonte)

- Organizzazione Produttori Carne Piemonte Società consortile cooperativa a r.l. - ASPROCARNE PIEMONTE S.C.C



- Consorzio di tutela della razza Piemontese (CO.AL.VI.)
- VALL. CARNI S.r.l.
- MACELLERIA PINO di Puglisi Giuseppe Impresa individuale
- Cooperativa Commercializzazione Prodotti Allevamento soc. Coop. Agricola - COMPRAL Soc. Coop. Agr.

3) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli, ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari.

Detti regimi facoltativi sono i seguenti:

- 3.1) sistemi di certificazione volontari di sistema e di prodotto relativi a qualità, ambiente, responsabilità sociale ed etica, sicurezza e salute dei lavoratori, sicurezza alimentare, tracciabilità alimentare, sostenibilità (ad esempio ISO 9001, ISO 14001 - EMAS, SA 8000, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 22005, FSSC 22000, BRC - IFS, GLOBALGAP, VIVA, DAP);
- 3.2) indicazione facoltativa "prodotto di montagna", come prevista dal Reg. UE n. 1151 del 21.11.2012 art. 31, rispondenti alle seguenti specifiche dettate dal Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014:

a) Prodotti di originale animale

- Il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti forniti da animali nelle zone di montagna definite all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e trasformati in tali zone.
- Il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti derivanti da animali allevati per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita in tali zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone.
- In deroga al paragrafo 2, il termine «prodotto di montagna» può essere applicato a prodotti derivanti da animali transumanti che sono stati allevati per almeno un quarto della loro vita in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.

Gli animali di cui ai tre paragrafi precedenti devono essere alimentati con mangimi provenienti essenzialmente da zone di montagna. Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, i mangimi per gli animali di allevamento sono considerati provenire essenzialmente da zone di montagna se la proporzione della dieta annuale degli animali che non può essere prodotta nelle zone di montagna, espressa in percentuale di materia secca, non supera il 50 % e, nel caso dei ruminanti, il 40 %. In deroga tale disposizione, per quanto riguarda i suini, la proporzione di mangimi che non possono essere prodotti nelle zone di montagna, espressa in percentuale di materia secca, non deve rappresentare oltre il 75 % della dieta annuale degli animali. Le presenti disposizioni sui mangimi non si applicano ai mangimi per gli animali transumanti di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, quando sono allevati al di fuori delle zone di montagna.

b) Prodotti dell'apicoltura.

Il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti dell'apicoltura se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna. Lo zucchero utilizzato nell'alimentazione delle api non deve obbligatoriamente provenire da zone di montagna.

c) Prodotti di originale vegetale

Il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti di origine vegetale unicamente se le piante sono coltivate nelle zone di montagna definite all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

#### d) Ingredienti

Se utilizzati nei prodotti di cui ai punti a) e c), i seguenti ingredienti possono provenire da zone al di fuori delle zone di montagna, purché non rappresentino più del 50 % del peso totale degli ingredienti:

- prodotti non compresi nell'allegato I del trattato;
- erbe, spezie e zucchero.

#### e) Operazioni di trasformazione al di fuori delle zone di montagna

Le seguenti operazioni di trasformazione possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna, purché la distanza dalla zona di montagna in questione non sia superiore a 30 km:

- operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013;
- macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse;
- spremitura dell'olio di oliva.

Poiché non è ancora stato attivato un sistema di certificazione relativo ai “prodotti di montagna” di cui al presente punto 3.2, ai fini della attribuzione del punteggio di priorità della Operazione 4.1.2 è sufficiente che il soggetto che richiede il relativo sostegno dichiari nella domanda di produrre “prodotti di montagna” senza necessità di produrre certificazioni (per l'individuazione delle zone di montagna vale l'elenco “Classificazione del territorio regionale per zone altimetriche” allegato al PSR). L'Ufficio istruttore verificherà nel corso della istruttoria della domanda che i prodotti aziendali abbiano effettivamente le caratteristiche per essere considerati “prodotti di montagna” ai sensi dei Reg.ti UE n. 1151/2012, art. 31, e n. 665/2014.

Per quanto riguarda i prodotti di montagna ottenuti dall'allevamento animale il rispetto del rapporto tra mangimi / foraggi prodotti in zona di montagna e mangimi / foraggi totali utilizzati nell'allevamento potrà essere verificato in modo convenzionale utilizzando la tabella delle “Produzioni medie unitarie annuali” calcolate a livello provinciale ed allegate alla DD del 19 marzo 2013, n. 186 ovvero le tabelle delle unità foraggere allegate al PSR 2007-2013, salvo verifica dei certificati di monticazione in caso permangano dubbi.

4) Si specifica che i sistemi di tracciabilità volontaria sovra-aziendale possono essere fatti rientrare tra le certificazioni di processo.

### **Adesione a regimi di qualità previsto al fine della attribuzione di un punteggio di priorità**

Qualora il regime di qualità a cui intende aderire l'azienda abbia regole tali per cui non sia consentita la presentazione della domanda di adesione prima della realizzazione degli investimenti per cui è richiesto il sostegno della Misura, si potrà prescindere dalla presentazione da parte del beneficiario di detta domanda di adesione prima della presentazione della domanda di sostegno, rimandando alla fase di accertamento finale la verifica dell'effettiva adesione al regime di qualità.

### **OTE e PRODUZIONE STANDARD e FASCICOLO**

#### **Valore minimo di Produzione Standard per presentare le domande delle Operazioni 4.1.1 e 4.1.2**

Diversamente da quello che avviene per la misura 6.1, non esiste un minimo di Produzione Standard per presentare le domande delle Operazioni 4.1.1 e 4.1.2, ma solamente delle fasce di priorità.

#### **Determinazione della Produzione standard (PS) e dell'Orientamento tecnico economico (OTE) della azienda**

OTE e PS vengono determinate automaticamente dalla procedura di gestione del Fascicolo aziendale nella Anagrafe delle Aziende agricole, sulla base delle regole date dal Reg. CE 1242/2008 ed alle tabelle elaborate da INEA. OTE e PS non sono modificabili dall'operatore / compilatore / istruttore della domanda. La procedura di compilazione delle domande acquisisce automaticamente i dati compresi nell'ultimo fascicolo validato, quindi rvalidando un fascicolo (e ripresentando la domanda) la procedura acquisisce i dati di quest'ultimo.

In base alle regole per il calcolo della PS date dal Reg. CE 1242 / 2008, le attività connesse (ad es. agriturismo) e le colture di secondo raccolto non entrano nel calcolo della PS.

Su indicazione di INEA, per le aziende che praticano allevamenti in soccida, ai fini della PS viene tenuto conto solo del bestiame in proprietà (la soccida viene considerata "attività di servizio" per cui i relativi proventi possono essere indicati nel business plan aziendale tra le "altre attività" ma non entra a far parte del calcolo della PS)

### **Mantenimento dei punteggi di priorità legati a OTE (Orientamento Tecnico Economico) e PS (Produzione Standard) nel caso di variazioni aziendali intervenute successivamente alla presentazione della domanda di sostegno.**

Il bando prevede:

"gli uffici istruttori provvederanno a istruire e definire le domande ed eventualmente a ridefinire (esclusivamente al ribasso) il punteggio di priorità di ogni domanda in base alle risultanze dell'istruttoria".

"gli uffici istruttori provvederanno altresì ad eventualmente ridefinire (esclusivamente al ribasso) il punteggio di priorità di ogni domanda in base alle risultanze dell'accertamento finale".

L'eventuale riduzione del punteggio di priorità avviene dunque in base alle valutazioni dell'ufficio istruttore.

Di conseguenza l'eventuale riduzione del punteggio non può derivare in modo automatico da variazioni della OTE e PS dell'azienda richiedente intervenute tra la fase della domanda di sostegno e le verifiche istruttorie, tenendo conto della fisiologica evoluzione delle aziende agricole e degli effetti della realizzazione dell'intervento di sviluppo aziendale oggetto della domanda di sostegno, tranne qualora risulti palesemente dall'esame istruttorio che siano stati messi in atto comportamenti strumentali (ripetute modifiche e validazioni del fascicolo aziendale, prima e/o dopo la presentazione della domanda, senza attinenza con la reale situazione aziendale ma tese esclusivamente a rendere possibile il raggiungimento di un punteggio di priorità non spettante).

A tale proposito verrà presa in considerazione la coerenza della documentazione relativa alla domanda iniziale e del tipo di investimento previsto con il valore derivato dalla validazione del fascicolo a cui il programma si riferisce; se il valore risulta coerente con gli investimenti può essere considerato valido, altrimenti si è in presenza di artifici volontari mirati ad ottenere punteggi non giustificati.

### **Anagrafe delle aziende agricole – inserimento delle colture nel fascicolo**

Le "Linee Guida per la gestione dell'anagrafe agricola unica del Piemonte", approvate in allegato alla DGR 46-639 del 1.08.2005, all' art. 15 dispongono:

"E' istituita la dichiarazione unica di consistenza aziendale, attraverso la quale il titolare dell'azienda dichiara il piano colturale annuale, la consistenza media di stalla e le altre informazioni utili a definire l'azienda, per documentare tutte le pratiche attivate nel corso dell'anno".

In base a tale disposto, che configura la dichiarazione unica di consistenza come un piano colturale annuale, è consentito, al fine della successiva presentazione delle domande delle Operazioni 4.1.1, 4.1.2 e 6.1.1, inserire in fascicolo anche colture non ancora effettivamente praticate ma che si prevede di attivare nel corso della annata agraria.

### **Incremento di giornate lavorative al fine della attribuzione di un punteggio di priorità (120 o 240 giornate convenzionali di lavoro)**

Il criterio di priorità approvato da bando prevede che la priorità venga riconosciuta a “...domande con investimenti che permettano di incrementare l’occupazione...”. Pertanto, i punteggi di priorità possono essere riconosciuti solamente per incrementi di giornate convenzionali di lavoro che siano effetto diretto degli investimenti effettuati e non per incrementi di giornate convenzionali di lavoro che derivino da un mero incremento della superficie dell’azienda.

Inoltre, ai fini dell’ insediamento giovani, si consideri che i limiti di incremento di giornate lavorative previsti al fine della attribuzione di un punteggio di priorità (120 o 240 giornate convenzionali di lavoro) sono limiti aziendali e quindi non sono legati al numero di giovani che eventualmente si insediano in azienda (cioè non raddoppiano qualora vi siano due giovani che si insediano)

Da rilevare comunque che l’insediamento di uno o più giovani, non determina, di per se, un incremento di giornate lavorative. Il giovane quando presenta la domanda deve obbligatoriamente già essere titolare della azienda (deve già avere la partita IVA ed avere costituito il fascicolo aziendale in anagrafe). La valutazione sull’incremento del fabbisogno lavorativo aziendale viene fatta per confronto tra la situazione iniziale come emerge dal fascicolo che risulta validato nel momento in cui viene presentata la domanda e la situazione finale alla conclusione della realizzazione del Piano aziendale.

### **Assunzione di nuovo personale ai fini della valutazione dell’ incremento di giornate lavorative previsto per l’attribuzione di un punteggio di priorità (120 o 240 giornate convenzionali di lavoro)**

Il criterio di priorità previsto dal bando dispone che la priorità venga riconosciuta a “...domande con investimenti che permettano di incrementare l’occupazione...”.

A tale fine si precisa che (nel rispetto delle disposizioni relative alla valutazione dell’incremento di occupazione) l’assunzione effettiva di nuovo personale che incrementi la manodopera aziendale (addebita sia alla fase di produzione che a quelle di trasformazione e vendita diretta) è ritenuta equivalente all’incremento di occupazione rilevato su base convenzionale (tabella regionale delle giornate lavorative per ettaro delle diverse colture e per capo di bestiame).

### **Incremento di giornate lavorative previsto al fine della attribuzione di un punteggio di priorità (120 o 240 giornate convenzionali di lavoro)**

Non possono essere riconosciuti incrementi di giornate convenzionali di lavoro che derivino da un mero incremento della superficie dell’azienda (mentre possono essere riconosciuti incrementi di giornate convenzionali di lavoro che derivino, ad es., dalla riconversione colturale con introduzione di colture più intensive, da nuove o maggiori attività di allevamento oppure dalla introduzione o potenziamento di attività di trasformazione / vendita diretta oppure ancora dalla introduzione o potenziamento di attività connesse quali ricettività aziendale, attività didattiche o sociali”).

In ogni caso incrementi di giornate convenzionali di lavoro che derivino da un incremento della superficie dell’azienda potranno essere comunque presi in considerazione qualora funzionali ad un investimento previsto dalla domanda che esso stesso determini un incremento di giornate lavorative, ad es., nel caso di una azienda viticola, l’incremento di superficie a vigneto per incrementare la produzione aziendale di uva fino ad un livello tale da garantire la sostenibilità economica di una cantina di nuova realizzazione.

L’inserimento effettivo di nuovo personale che incrementi la manodopera aziendale rispetto alla situazione preesistente è ritenuto equivalente all’incremento di occupazione rilevabile su base convenzionale (dal confronto tra la situazione finale e la situazione iniziale dell’azienda effettuato con l’uso della “tabella delle giornate lavorative convenzionali per ettaro o per capo di bestiame” approvata con la DGR 15-4452 del 22.12.2016); a tale fine potranno essere presi in considerazione sia nuovi salariati che nuovi coadiuvanti (purché regolarmente iscritti INPS).

In ogni caso, considerando che secondo il Reg 1303/13 Articolo 71 i requisiti che danno titolo ad avere gli aiuti devono essere mantenuti per almeno 5 anni successivi al pagamento finale (salvo cause di forza maggiore o eventi non imputabili alla volontà del richiedente), i punteggi di priorità saranno sottoposti a controllo fino a 5 anni successivi al pagamento finale, per cui il richiedente è tenuto a mantenere i requisiti e i punteggi di priorità che hanno permesso l’ammissione al sostegno (ad esempio ordinamenti colturali a maggiore intensità di lavoro o incrementi di manodopera) fino a tale scadenza, pena la decurtazione del punteggio di priorità e l’eventuale decadimento della domanda.

Qualora per qualsiasi motivo un addetto esca dalla azienda, dovrà essere rimpiazzato entro 6 mesi.

## **Giornate lavorative convenzionali per le attività di trasformazione e vendita diretta**

Per le attività di trasformazione e vendita diretta non comprese nella “tabella delle giornate lavorative convenzionali per ettaro o per capo di bestiame” approvata dalla DGR 15-4452 del 22.12.2016, si possono assumere i seguenti valori:

- attività di vendita diretta praticata in punto vendita aziendale dedicato o in area mercatale: giornate di lavoro necessarie in base all'orario di apertura del punto vendita o di presenza in area mercatale;
- altre attività di vendita diretta: 10% del tempo (risultante sulla base della tabella approvata con la DGR 15-4452 del 22.12.2016) relativo alla produzione del prodotto agricolo aziendale che viene posto in vendita
- altre attività di trasformazione: 10% del tempo (risultante sulla base della tabella approvata con la DGR 15-4452 del 22.12.2016) relativo alla produzione del prodotto agricolo aziendale che viene trasformato.

Nel caso vengano praticate sia attività di trasformazione che di vendita diretta gli incrementi di giornate lavorative date dalle due attività sono sommabili.

## **INSEDIAMENTO**

### **Insedimento di giovani non in qualità di titolare unico – limitazioni**

La Misura 6.1 ed il bando prevedono che qualora il giovane (o i giovani) si insedi non in qualità di titolare unico ma in qualità di socio in una società, il giovane (o i giovani) sia il capo dell'azienda, rivestendo un ruolo tale per cui le decisioni del giovane (o dei giovani) non possano essere inficiate dalla rimanente componente societaria.

Si ritiene comunque accettabile che in tali situazioni, negli atti societari, vengano inserite limitazioni alla possibilità per il giovane di compiere autonomamente, senza il consenso degli altri soci, azioni che possano compromettere la sopravvivenza dell'azienda.

Si ritiene pertanto accettabile che qualora il giovane (o i giovani) si insedi non in qualità di titolare unico ma in qualità di socio in una società, gli atti societari prevedano la firma congiunta di tutti i soci per le seguenti azioni:

- chiusura o cessione totale della azienda;
- cessione parziale della azienda per un importo superiore alla metà del valore;
- indebitamento della azienda per un importo superiore alla metà del valore.

### **Precisazioni relative ad alcune modalità di insediamento**

1 - Qualora l'insediamento avvenga con la modalità che prevede che il cedente conservi il 10% della superficie, il cedente medesimo potrà continuare a svolgere attività agricola con possesso di Partita IVA sulla superficie che non ha ceduto, non essendo vietato dal bando.

2 - Analogamente sono ammissibili al Premio, non essendo vietate dal bando, le modalità di insediamento attraverso la costituzione di società tra il giovane (o i giovani) ed altri soggetti non giovani, compreso il precedente titolare dell'azienda, purchè il giovane (o i giovani) si insedi come capo dell'azienda. L'importo del Premio di insediamento è calcolato tenendo conto solo del giovane (o dei giovani).

3 - Tra le spese che possono essere fatte valere ai fini della Misura 6.1 sono compresi l'acquisto e/o l'affitto di terreni dal cedente l'azienda, anche se familiare. Non sono invece spese che possono essere fatte valere ai fini della Misura 6.1 i contributi previdenziali pagati dal giovane (o giovani) in quanto non possono essere considerate spese finalizzate allo sviluppo dell'azienda.

4 - In caso di insediamento “mortis causa”, (al fine di valutare se i giovani richiedenti fossero o non fossero già stati prima insediati in agricoltura) non si deve tenere conto di una eventuale società costituita tra gli eredi per la gestione dell'asse ereditario (soc. “Eredi di ...”) ma si confronta la situazione successiva all'insediamento con quella precedente alla morte (analogamente a quanto già previsto per la Misura 112 del PSR 2007-2013).

5 - Le disposizioni del bando, al punto “Condizioni di ammissibilità - Ricambio generazionale” sotto riportate:

“ Obiettivo esplicitamente indicato dal PSR per la Misura 6.1 è il ricambio generazionale. Inoltre il PSR indica la frammentazione e la ridotta dimensione aziendale come elementi problematici della agricoltura piemontese.

Occorre quindi verificare che l'insediamento di un giovane al posto di un precedente titolare di azienda realizzi un effettivo ricambio generazionale ed evitare che l'attuazione della Misura 6.1 diventi un ulteriore spinta alla frammentazione aziendale”

sono riferite alla acquisizione di aziende o di terreni da altre aziende – il giovane che si insedia costituendo una nuova azienda attraverso l'acquisizione di terreni prima incolti, o comunque non facenti parte di aziende agricole, non è soggetto al rispetto di questi limiti.

6 - Insediante che rileva per intero una azienda (anche di PS inferiore al minimo) e poi acquisisce anche terreni da più altre aziende: ammissibile, poiché è un mix tra due condizioni ammissibili (caso 1.1: richiedente che rileva per intero una azienda, di cui il cedente può conservare al massimo il 10% e caso 1.2 richiedente che rileva terreni da più aziende ciascuna delle quali mantiene almeno il 70%)

## **PREZZARIO e LAVORI IN ECONOMIA**

### **Sezione del prezzario regionale che deve essere utilizzata per le pratiche delle Operazioni 4.1.2 e 6.1.1**

Per le domande presentate a valere sulle Operazioni 4.1.2 e 6.1.1 deve essere utilizzata la sezione “24 – Agricoltura” del prezzario regionale, come previsto dalla DGR n. 19-1249 del 30.03.2015 che (nella Premessa della medesima sezione “24 – Agricoltura”) dispone:

“La Sezione 24, finalizzata esclusivamente alla realizzazione di opere private destinarie di contributi in agricoltura ... la presente sezione viene dunque utilizzata dalla Direzione Regionale Agricoltura ... e altri soggetti interessati per la valutazione estimativa di opere ed interventi in agricoltura”

Al fine di semplificare e velocizzare la verifica istruttoria delle domande pervenute, salvo esigenze particolari, gli Uffici istruttori provvederanno a quantificare la spesa ammissibile utilizzando per quanto possibile il prezzario sintetico per le voci in esso riportate, anche in riferimento a quantificazioni analitiche presentate dal richiedente.

Come previsto dalla stessa DGR n. 19-1249 del 30.03.2015, nel caso di revisione analitica, ove manchi nella sezione 24 una particolare voce, che si trovi giustificatamente nel progetto da revisionare, ovvero sia proposta una soluzione tecnica non del tutto coincidente con quella esposta nel testo, si può ricorrere ad apposita analisi delle componenti costituenti i prezzi definitivi ovvero utilizzare altro articolo della sezione 18, solo previa preventiva autorizzazione dell'ufficio istruttore con decurtazione della percentuale del 24,30 % per spese generali e utili di impresa.

### **Ammissibilità dei cosiddetti “lavori in economia”**

Non sono ammissibili al contributo le prestazioni lavorative volontarie dell'imprenditore (cosiddetti “lavori in economia”).

## **PUNTEGGI di PRIORITA'**

### **Attribuzione di punteggi di priorità a investimenti di dimensioni superiori a quella finanziate o per i quali viene richiesto il contributo su un importo di spesa inferiore a quello effettivo.**

Per aziende con alti valori di Produzione Standard, ai fini della attribuzione del punteggio di cui al terzo criterio di priorità della Operazione 4.1.2 (coerenza tra importo degli investimenti previsti e la dimensione economica aziendale), il richiedente può indicare nella domanda di sostegno anche investimenti superiori al limite di spesa ammissibile. In tale caso l'investimento proposto verrà preso in considerazione e valutato nella sua interezza, attribuendo il punteggio di priorità se gli investimenti previsti (compresa la parte eccedente il limite di spesa ammissibile) sono di importo compreso tra 1 e 1,5 volte la Produzione Standard aziendale.

La totalità degli investimenti proposti (compresa la parte eccedente il limite di spesa ammissibile) sarà sottoposta alla valutazione istruttoria degli uffici e il beneficiario (pena la perdita del punteggio di priorità di cui al citato terzo criterio) dovrà realizzare la totalità degli investimenti proposti e ammessi (compresa la parte eccedente il limite di spesa ammissibile, in autofinanziamento).

Analogamente, per aziende con bassi valori di Produzione Standard, il richiedente potrà indicare in domanda un importo di spesa richiesta inferiore alla spesa effettiva di realizzazione dell'investimento; in tale caso l'investimento proposto verrà preso in considerazione, valutato ed eventualmente ammesso sulla base dell'importo richiesto, attribuendo il punteggio di priorità se gli investimenti richiesti sono di importo compreso tra 1 e 1,5 volte la Produzione Standard aziendale.

### **Ammissibilità all'aiuto della sostituzione / smaltimento dei tetti in eternit e manufatti in cemento-amianto**

La sostituzione / smaltimento dei tetti in eternit (ed in genere di manufatti in cemento-amianto) non è ammissibile come spesa a se stante ma è ammissibile nel quadro di un intervento di ristrutturazione di un fabbricato finalizzato a raggiungere uno degli obiettivi della Misura 4.1 e solamente qualora lo smaltimento sia volontario e non obbligatorio (tenendo conto del fatto che la normativa obbliga le aziende alla bonifica solo in caso di lastre deteriorate), dovendo rispettare la regola generale per cui non sono ammissibili all'aiuto gli adeguamenti a norme obbligatorie. A queste condizioni la ristrutturazione ottiene un punteggio di priorità dovuto alla positiva ricaduta ambientale.

### **Ammissibilità (con riconoscimento della finalità ambientale) di un ricovero/tettoia sul quale si colloca un impianto fotovoltaico**

La finalità ambientale è attribuibile al solo impianto fotovoltaico (se investimento prevalente) e non al ricovero/tettoia sul quale si colloca. Un ricovero/tettoia è potenzialmente ammissibile (nei limiti di spesa previsti dalla Misura 4.1) nel quadro di un intervento complessivo finalizzato a raggiungere uno degli obiettivi della Misura 4.1.

### **Interventi di coibentazione e/o incremento della efficienza energetica – interventi di ristrutturazione e/o miglioramento di fabbricati**

Non si considera tecnicamente congruo che nella realizzazione di nuovi fabbricati la spesa per interventi di coibentazione e/o incremento della efficienza energetica possa raggiungere o superare il 50% dell'intero importo (realizzazione del fabbricato più interventi di coibentazione e/o incremento della efficienza energetica) del fabbricato.

Essendo previste nella "Tabella investimenti" dettagliate voci relative alla costruzione di ogni tipo di nuovo fabbricato, si conferma che le voci "ristrutturazione" e/o "miglioramento" di fabbricati si riferiscono esclusivamente ad interventi su fabbricati preesistenti e non a fabbricati di nuova costruzione.

### **Priorità relativa ad investimenti che non consumano nuovo suolo**

#### **Costruzione di un nuovo fabbricato con contestuale demolizione di un vecchio fabbricato**

La costruzione di un nuovo fabbricato su terreno agricolo nudo con contestuale demolizione di un vecchio fabbricato può essere considerata "costruzione senza consumo di nuovo suolo", attuando un regime di compensazione, purchè sia effettivamente riscontrabile che è stato demolito un vecchio fabbricato (di superficie almeno pari a quella del nuovo fabbricato costruito) e si è reso coltivabile il sedime sul quale era costruito.

Essendo tale priorità finalizzata a tutelare il suolo non ancora impermeabilizzato, nella valutazione si dovrà fare riferimento allo stato di fatto del suolo. Il punteggio di priorità relativo al non consumo di suolo può essere riconosciuto soltanto nel caso in cui si costruisca su terreno impermeabilizzato per cui le costruzioni che vengono realizzate su terreno, seppur potenzialmente non più coltivabile, che è ancora permeabile alle precipitazioni meteoriche (esempio cortili aziendali, aie, piazzali inghiaati) non permettono di ottenere tale punteggio.

Non potrà comunque essere riconosciuta detta priorità a nuove costruzioni realizzate su superficie che da fascicolo risultino essere state coltivate nell'annata agraria precedente alla presentazione della domanda.

Qualora in domanda il richiedente abbia utilizzato una delle voci relative alla costruzione di fabbricati senza consumo di nuovo suolo per la realizzazione di un fabbricato interrato, sarà valutato dall'ufficio istruttore se effettivamente il terreno ripristinato sopra il fabbricato sia idoneo alla coltivazione.

Gli ampliamenti di fabbricati esistenti sono considerati senza consumo di nuovo suolo se contenuti entro il 20 % della superficie del fabbricato originario.

### **IVA, LEASING e AFFITTI**

## **Eleggibilità dell' IVA**

Il PSR al punto 8.1. "Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura ..." prevede quanto segue:

"Ai sensi dell'articolo 37, par. 11 del regolamento (UE) n. 1303/2013 l'IVA non costituisce una spesa ammissibile di un'operazione, salvo in caso di irrecuperabilità a norma della legislazione nazionale sull'IVA."

Ai fini delle Operazioni 4.1.2 e 6.1.1 gli investimenti e le spese effettuati dalle aziende agricole (compresi gli investimenti e le spese inserite dai giovani insediati nel Piano aziendale di cui alla Operazione 6.1.1) vengono pertanto computati al netto di Iva non essendo detta IVA irrecuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

## **Ammissibilità al sostegno dei canoni di leasing**

Tenendo conto del fatto che possono essere riconosciute solo le spese fatturate, possono essere riconosciute per l'erogazione del sostegno i canoni di leasing pagati dal beneficiario fino alla presentazione della domanda di saldo, non essendo possibile per il beneficiario presentare fatture per il periodo successivo.

## **Termini di durata dei contratti di affitto**

I requisiti che danno titolo ad avere gli aiuti devono essere mantenuti fino alla scadenza del vincolo di destinazione (in caso si ottenga l'aiuto per investimenti di tipo edilizio o fondiario, 10 anni dopo il saldo). Pertanto se i terreni o strutture in affitto sono determinanti per questi requisiti (ad es. se sono terreni coltivati a colture che danno luogo a priorità), devono essere affittati fino alla scadenza del vincolo di destinazione. Qualora non sia possibile stipulare un contratto di durata così lunga possono essere stipulati dal beneficiario anche più contratti in anni successivi, ma il beneficiario deve sapere che il contributo verrà revocato se a verifiche successive venisse riscontrato che i terreni non sono stati nella disponibilità della azienda fino alla scadenza del vincolo di destinazione (affittati o in alternativa, acquistati).

## **DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI "CONCRETO MIGLIORAMENTO"**

Con riferimento alla definizione di "concreto miglioramento" si riportano di seguito le indicazioni tecniche relative a ciascun aspetto considerato.

a) introduzione di nuove tecnologie:

tale condizione si ritiene realizzata quando in azienda vengono introdotte tecnologie e/o tipologie di macchinari / attrezzature non ancora presenti, funzionali alle necessità dello sviluppo produttivo previsto nella domanda di sostegno.

b) introduzione di innovazioni di processo;

tale condizione si ritiene realizzata quando in azienda il processo produttivo cambia rispetto alla situazione aziendale esistente o viene comunque razionalizzato in tutto o in parte, o viene migliorato il livello di protezione delle produzioni da agenti biotici o atmosferici, o si conseguono nuove economie di scala.

Può includere la conservazione, trasformazione e la vendita diretta dei prodotti aziendali.

c) introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;

In sede di accertamento sulla avvenuta realizzazione del progetto l'azienda deve avere introdotto la nuova certificazione prevista

d) miglioramento della situazione aziendale in termini di ambiente;

tale condizione si ritiene realizzata quando in azienda si ottengono uno o più dei seguenti risultati:

- economie in termini di consumo energetico rispetto alla situazione di partenza (con un min. del 10%) ;

- introduzione o potenziamento della produzione aziendale di energia da fonti rinnovabili



- riduzione in termini di emissioni e/o incremento dell'assorbimento di CO2 ;

Il miglioramento della situazione aziendale in termini di ambiente potrà essere conseguito anche attraverso interventi passivi quali le coibentazioni di fabbricati aziendali (compresi i locali adibiti a deposito scorte oppure a deposito macchine, escluse le tettoie) purchè si tratti di fabbricati chiusi su tutti i lati e riscaldati;

e) miglioramento della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro;

Tale condizione si concretizza quando si introducono in azienda procedure o sistemi che aumentino il livello di sicurezza sul lavoro raggiungendo i livelli minimi di legge o superandoli se risultano soddisfatti in partenza

f) miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali;

Vi dovrà essere un miglioramento rispetto alla situazione esistente ed al rispetto dei requisiti minimi di legge, ad es.:

- passaggio da un sistema di allevamento ad altro più estensivo;
- aumento superficie disponibile a capo;
- miglioramento condizioni ambientali/climatiche, maggiore illuminazione ed aerazione, migliore climatizzazione delle strutture zootecniche.

Il miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali può essere considerato conseguito anche nel caso di costruzione di una stalla in sostituzione di una vecchia stalla purchè l'incremento dei capi in stabulazione non sia superiore al 30%. In questo caso, per non generare confusione, va specificato che ovviamente per avere miglioramento benessere, oltre a dimettere una stalla, occorre avere un effettivo miglioramento come sopra specificato.

g) miglioramento globale dei risultati economici.

tale condizione si ritiene realizzata quando il miglioramento globale dei risultati economici viene evidenziato dagli indicatori economici del business plan facente parte della domanda di sostegno

## **STRUTTURE ZOOTECHNICHE TEMPORANEE**

L'esistenza di un registro di stalla, da parte della ASL competente per territorio, relativo anche ad una tettoia o ad un ricovero precario può permettere di considerare tale struttura come stalla a tutti gli effetti salvo il fatto che dalla documentazione presentata si evinca che è una struttura che ufficialmente non ha la destinazione di stalla (per esempio se in relazione dice: trasformazione di ricovero attrezzi e scorte in stalla o sul permesso di costruire vi è scritto che c'è cambio destinazione da ricovero attrezzi o altro a stalla).

## **APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DELLA PERCENTUALE DI CONTRIBUTO RELATIVA AGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE**

La riduzione della percentuale relativa alla trasformazione è da considerarsi applicabile soltanto quando si è in presenza di lavorazioni che consentono di variare il prodotto (esempio uva in vino, latte in formaggio, frutta in marmellata, ecc.), mentre per quanto concerne la lavorazione di un prodotto che mantiene le stesse caratteristiche (pulitura, confezionamento, lavaggio, ecc.) non deve essere applicata. Al pari della trasformazione anche le strutture adibite a punti vendita diretta, spacci aziendali o simili prevedono la riduzione della percentuale

## **RICHIESTE PRESENTATE DAL BENEFICIARIO DI APPORTARE ADEGUAMENTI AL PROGETTO, DOVUTI A VINCOLI IMPOSTI DA ALTRI ENTI**

Potranno essere ammesse richieste di adeguamenti al progetto, dovuti a vincoli imposti dalle amministrazioni comunali od altri Enti, che modificano quanto proposto all'atto della presentazione della domanda (esempio progetto presentato in cui si realizza un paddock in terra battuta anziché in cemento come invece era stato indicato in domanda) qualora nella sostanza non precludano la funzionalità dell'intervento.

## **INTEGRAZIONI SPONTANEE DA PARTE DEL BENEFICIARIO DELLE DOCUMENTAZIONI PRESENTATE**

Nei casi in cui il beneficiario, successivamente alla presentazione della domanda o in fase di verifica istruttoria, integri spontaneamente con ulteriori documenti (non richiesti dall'Ufficio istruttore) la documentazione già presentata, l'Ufficio istruttore valuterà l'opportunità di accettare detta ulteriore documentazione, se ritenuta utile al fine della definizione della domanda.